

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio
di denaro

MROS

Money Laundering Reporting Office Switzerland

7° rapporto d'attività

2004

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ufficio federale di polizia (fedpol)

MROS

7° rapporto d'attività

Aprile 2005

2004

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ufficio federale di polizia
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
3003 Berna

Telefono: (+41) 031 323 40 40

Fax: (+41) 031 323 39 39

E-mail: mros.info@fedpol.admin.ch

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

Indice

1. Introduzione	3
2. Statistica annuale MROS	7
2.1. Osservazioni generali	7
2.2. La ricerca di fondi di finanziamento del terrorismo	9
2.3. Statistica dettagliata	13
2.3.1 Visione complessiva statistica MROS 2004	13
2.3.2 Provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni	14
2.3.3 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto	17
2.3.4 Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni	20
2.3.5 Le banche	23
2.3.6 Elementi che suscitano sospetto	25
2.3.7 Genere del reato preliminare	28
2.3.8 Domicilio della controparte	31
2.3.9 Nazionalità della controparte	34
2.3.10 Domicilio dell'avente economicamente diritto	37
2.3.11 Nazionalità dell'avente economicamente diritto	40
2.3.12 Autorità interessate preposte al perseguimento penale	43
2.3.13 Stato delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale	47
2.3.14 Scambio d'informazioni con Financial Intelligence Units straniere	49
2.3.15 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)	50
2.3.16 Numero di richieste da parte di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)	53
3. Sentenze in materia di riciclaggio di denaro in Svizzera	56
3.1. Comunicazioni in virtù dell'articolo 29 capoverso 2 LRD	57
3.2. Analisi delle sentenze in materia di riciclaggio di denaro (aprile 1998-luglio 2003)	58
3.2.1 Reato preliminare	58
3.2.2 Nazionalità delle persone condannate	58
3.2.3 Organizzazione criminale e riciclaggio di denaro commesso in banda o per mestiere	59
3.2.4 Modi operandi	61
3.3. Conclusione	61
4. Tipologie	63
4.1. Preambolo	63
4.2. Casi del 2004	63
4.2.1 Acquisto d'automobili tramite Internet – Utilizzo di un conto escrow per il pagamento – Truffa – Sospetto di riciclaggio di denaro	63
4.2.2 Gestione di una lotteria – Truffa – Sospetto di riciclaggio di denaro	65
4.2.3 Body packer	66
4.2.4 Mafia dei Paesi dell'Europa orientale	67
4.2.5 Frequente uso di carte di credito – Acquisti effettuati sempre presso la medesima società – Transazioni sospette e sfondo delle transazioni poco chiaro – Sospetto di riciclaggio di denaro	69
4.3. Casi degli anni precedenti ora conclusi	71
4.3.1 Commercio di « time share » – Versamento anticipato di una commissione da parte dei clienti – Truffa – Riciclaggio di denaro	71
4.3.2 Riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti mediante un prestanome ; condanna.	73
5. La prassi di MROS	76

5.1.	La comunicazione di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD deve essere inviata sempre all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)	76
5.2.	Comunicazioni delle autorità di perseguimento penale a MROS ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 LRD	77
5.3.	Nuova ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)	78
5.4.	La revisione della LRD	79
6.	Internazionale	80
6.1.	Gruppo Egmont	80
6.1.1	Nuovi membri	80
6.1.2	Nuova definizione di FIU	80
6.1.3	"Paper on best practices"	81
6.1.4	Nuovo gruppo di lavoro	81
6.2.	GAFI / FATF	82
6.2.1	Lotta contro il finanziamento del terrorismo	82
6.2.2	Valutazioni reciproche	83
6.2.3	Paesi e territori non cooperativi	83
6.2.4	Relazioni esterne e politica d'allargamento del GAFI	83
6.2.5	Tipologie	84
7.	Link su Internet	86
7.1.	Svizzera	86
7.1.1	Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	86
7.1.2	Autorità di vigilanza	86
7.1.3	Organismi di autodisciplina	86
7.1.4	Associazioni e organizzazioni nazionali	87
7.1.5	Altri	87
7.2.	Uffici e organizzazioni internazionali	87
7.2.1	Uffici di comunicazione stranieri	87
7.2.2	Organizzazioni internazionali	87
7.3.	Altri Link	87

1. Introduzione

Per la prima volta in leggero calo il numero delle comunicazioni di sospetto

Nel 2004, per la prima volta dalla sua istituzione nell'aprile del 1998, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) non ha registrato un aumento del numero di comunicazioni di sospetto. Esse sono infatti diminuite di 42, passando da 863 (2003) a 821 (2004). Nonostante la leggera diminuzione, sarebbe sbagliato parlare di un calo effettivo delle comunicazioni di sospetto. Si tratta piuttosto di una stabilizzazione, in particolare se si considera che le comunicazioni sono diminuite in modo significativo soprattutto nel settore dei servizi per operazioni di pagamento o money transmitter (69 comunicazioni in meno rispetto all'anno precedente). Negli anni 2002 e 2003, è stato soprattutto questo settore a essere all'origine di un aumento del numero complessivo delle comunicazioni. Nel 2002 le comunicazioni provenienti dal settore dei servizi per operazioni di pagamento rappresentavano il 43 per cento del totale, nel 2003 circa il 53 per cento e nel 2004 circa il 48 per cento. La diminuzione e quindi la stabilizzazione delle comunicazioni di sospetto nel 2004 è in gran parte riconducibile a questo fatto. La diminuzione delle comunicazioni nel settore dei money-transmitter è dovuta soprattutto all'inasprimento della prassi e alle condizioni più restrittive stabilite dagli intermediari finanziari in relazione al trattamento degli affari.

Sono diminuite anche le comunicazioni delle fiduciarie (11 in meno rispetto all'anno precedente) nonché degli amministratori patrimoniali e dei consulenti in materia d'investimenti (meno cinque rispetto all'anno precedente). Occorre valutare con prudenza questa diminuzione e soprattutto osservarla a lungo termine, tenendo conto del fatto che nel frattempo il settore parabancario vanta sei anni di esperienza nell'esecuzione degli obblighi di diligenza in virtù della legge sul riciclaggio di denaro. Ciò ha avuto conseguenze positive nella misura in cui gli intermediari finanziari sono diventati più prudenti nella scelta della clientela. Il rischio per la reputazione, che potrebbe derivare da fondi incriminati dei clienti, contribuisce a far sì che gli intermediari finanziari scelgano con prudenza la loro clientela e rifiutino a priori molte relazioni finanziarie. Tale comportamento permette di raggiungere l'importante obiettivo della prevenzione, perseguito con l'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro. Ogni piazza finanziaria dovrebbe mirare ad un'efficace autodisciplina volta a impedire il riciclaggio di fondi incriminati, evitando sin dall'inizio che possano essere depositati.

È difficile prevedere come si evolverà in futuro il numero delle comunicazioni di sospetto e le tendenze dovranno sicuramente essere osservate a lungo termine. Alla lu-

ce della revisione delle raccomandazioni¹ del GAFI², con cui s'intende ampliare il settore comprendente gli intermediari finanziari che vi sottostanno (introduzione di una regolamentazione speciale per attività commerciali), è ipotizzabile piuttosto un nuovo aumento del numero di comunicazioni di sospetto.

Il rapporto fra le comunicazioni di sospetto dal settore bancario e da quello non bancario si stabilizza / Nuovo aumento delle comunicazioni delle banche

Anche il rapporto fra le comunicazioni delle banche e quelle degli intermediari finanziari del settore non bancario sembra stabilizzarsi: nel 2004 circa il 40 per cento delle comunicazioni sono pervenute dalle banche e il 60 per cento dal settore non bancario. Nell'anno di rapporto 2004, come già l'anno precedente, il numero complessivo delle comunicazioni delle banche è aumentato, questa volta del 12,6 per cento. Vista la sua recente applicazione, è difficile valutare quanto abbia influito il nuovo approccio relativo agli obblighi di diligenza che tiene conto dei rischi, introdotto mediante l'entrata in vigore, il 1° luglio 2003, dell'ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro^{3 4}. Si è tuttavia constatato che le banche, in applicazione dell'articolo 24 ORD-CFB, hanno più volte inoltrato delle comunicazioni per tentativo di riciclaggio, vale a dire prima dell'apertura di una relazione d'affari. In questo caso la ORD-CFB anticipa le nuove raccomandazioni del GAFI, secondo cui, in virtù della raccomandazione numero 13 in relazione con la numero 5, deve essere effettuata una comunicazione in caso di sospetto durante la fase di preparazione che precede l'apertura della relazione d'affari. L'obiettivo è di informare l'Ufficio di comunicazione ed eventualmente le autorità di perseguimento penale, affinché si possano adottare le misure necessarie. Le summenzionate nuove raccomandazioni del GAFI sono state messe in atto nel quadro delle attività del gruppo di lavoro interdipartimentale (IDA-GAFI) istituito dal Consiglio federale il 22 ottobre 2003 e diretto dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). In virtù dell'articolo 9 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario⁵, si prevede di obbligare di principio tutti gli intermediari finanziari a comunicare il tentativo di riciclaggio di denaro. Con decreto del 28 dicembre 2004 il Consiglio fede-

¹ www.finweb.admin.ch/pdf_neue_Version/PDF-d/FS-IDAFATF_EFV_d.pdf. (il documento è stato pubblicato unicamente in tedesco).

² Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) / Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF); www.fatf-gafi.org.

³ Ordinanza della Commissione federale delle banche del 18 dicembre 2002 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, ORD-CFB), RS 955.022.

⁴ L'art. 32 ORD-CFB prevede un periodo transitorio di un anno per l'applicazione delle nuove disposizioni sull'obbligo di diligenza che tiene conto dei rischi, per cui esse sono entrate effettivamente in vigore soltanto a partire dal 1° luglio 2004.

⁵ Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0).

rale ha deciso di avviare la procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge per la realizzazione delle nuove raccomandazioni di GAFI.

Finanziamento del terrorismo

Nel 2004 vi sono state complessivamente 11 comunicazioni di sospetto concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo, sei in più rispetto all'anno precedente. Come negli anni precedenti, le comunicazioni si basano prevalentemente su liste pubblicate, il che dimostra una volta di più che le modalità del finanziamento del terrorismo sono difficilmente riconoscibili, non da ultimo anche perché le risorse finanziarie non provengono necessariamente da attività criminali.

Statistica più dettagliata per l'anno 2004

MROS si prefigge di inserire il maggior numero possibile di informazioni nel proprio rapporto e anche quest'anno ha introdotto delle novità nella propria statistica.

Confronti riguardanti gli anni 1998-2004

Dopo quasi sei anni e mezzo di attività, MROS ha deciso di confrontare fra di loro per la prima volta nel presente rapporto annuale tutte le statistiche esistenti. Ne risulta una visione d'insieme dell'evoluzione fra il 1998 (a partire dal 1° aprile) e il 2004 (31 dicembre).

Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse

Questa nuova rubrica consente di soddisfare l'esigenza d'informazione in merito al decorso delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale.

Sentenze in materia di riciclaggio di denaro in Svizzera

MROS pubblica inoltre per la prima volta un elenco delle sentenze in materia di riciclaggio di denaro in Svizzera, basandosi sul rapporto "Riciclaggio di denaro, la situazione in Svizzera" del Servizio di analisi e prevenzione dell'Ufficio federale di polizia. Il rapporto contiene un'analisi delle decisioni in materia di riciclaggio di denaro comunicate a MROS fra l'aprile del 1998 e il luglio del 2003.

La prassi di MROS:

La nuova rubrica "La prassi di MROS" consente all'Ufficio di comunicazione di esprimersi in merito a problemi d'interpretazione dei testi legislativi o a questioni pratiche relative alle comunicazioni di sospetto, oppure di fare altre comunicazioni importanti e informare sulle novità.

Revisione dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)⁶

La vecchia ordinanza del 16 marzo 1998 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro con effetto sino al 31 dicembre 2006, è stata oggetto di una revisione totale. La nuova ordinanza è entrata in vigore il 1° ottobre 2004⁷.

Judith Voney

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

Berna, aprile 2005

⁶ RS 955.23

⁷ Ulteriori dettagli su questo tema si trovano nel capitolo 5.3. del presente rapporto.

2. Statistica annuale MROS

2.1. Osservazioni generali


L'anno di rapporto 2004 è caratterizzato dai seguenti risultati principali:

1. per la prima volta **non** si registra un **aumento delle comunicazioni**;
2. per la terza volta consecutiva le comunicazioni provenienti dal **settore non bancario** sono più numerose (**59 %**) rispetto a quelle dal settore bancario (41 %), anche se in misura minore rispetto all'anno precedente;
3. la somma totale dei **valori patrimoniali** coinvolti è **aumentata di più del 25 per cento** rispetto all'anno precedente.


Per la prima volta nella sua storia, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), nonostante l'aumento delle comunicazioni delle banche, registra una leggera diminuzione di 42 comunicazioni pervenute, con un totale di 821 (meno 4,9 %). Tale diminuzione sull'arco dell'anno di rapporto è riconducibile principalmente alla riduzione delle comunicazioni di sospetto provenienti dal settore dei servizi per operazioni di pagamento (meno 69, pari a una diminuzione del 15 %), dopo che quest'ultimo, che comprende il numero maggiore di comunicazioni, aveva fatto registrare un forte aumento negli anni 2002 e 2003. Neppure il ragguardevole aumento delle comunicazioni dal settore bancario (più 12,6 %), che occupa il secondo posto, riesce a compensare questa leggera diminuzione del numero di comunicazioni. Se si confronta la statistica del 2004 con quella dell'anno precedente, sono pervenute meno comunicazioni anche dai settori delle fiduciarie (meno 23,4 %), degli amministratori patrimoniali e dei consulenti in materia d'investimenti (meno 27,8 %) e delle case da gioco (meno 75 %), il che tuttavia influisce in misura minore sulla totalità delle comunicazioni. Nelle altre categorie di intermediari finanziari del settore non bancario si registra invece un aumento del numero di comunicazioni indirizzate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Delle 821 comunicazioni pervenute complessivamente nell'anno 2004, MROS ne ha trasmesse 617 alle autorità di perseguimento penale competenti (stato 31.12.2004), il che corrisponde al 75,2 per cento. Sembra quindi confermata l'ipotesi avanzata in occasione del precedente rapporto annuale, secondo cui la quota delle comunicazioni trasmesse da MROS alle autorità di perseguimento penale si sarebbe stabilizzata attorno a questa cifra. Occorre tuttavia tener presente che la quota percentuale delle comunicazioni trasmesse può variare in modo significativo, a seconda delle categorie di intermediari finanziari e dei relativi rapporti d'affari e con la clientela. L'esempio più chiaro in merito è rappresentato dai settori delle banche con circa il 91 per cento e dei servizi per operazioni di pagamento con il 57 per cento di comunicazioni trasmesse.

Contrariamente agli anni precedenti, la somma totale dei valori patrimoniali bloccati durante l'anno di rapporto 2004 in relazione a una comunicazione di sospetto è aumentata del 25,3 per cento, raggiungendo la ragguardevole cifra di CHF 772 milioni. Ciò è dovuto probabilmente anche dall'aumento delle comunicazioni provenienti dal settore bancario, visto che l'89 per cento dei valori patrimoniali bloccati in applicazione della legge sul riciclaggio di denaro è riconducibile alle comunicazioni delle banche. Nel caso di comunicazioni provenienti dal settore dei servizi per operazioni di pagamento, il più ampio per quanto riguarda il numero di comunicazioni, spesso non vi sono valori patrimoniali da bloccare.



Per quanto concerne il numero di comunicazioni concernenti valori patrimoniali importanti, non vi sono differenze di rilievo rispetto al precedente anno di rapporto. Soltanto le comunicazioni concernenti valori patrimoniali fra CHF 1 milione e 10 milioni sono aumentate di 18, quelle concernenti valori fra i CHF 100 000 e 1 milione di quattro.



2.2. La ricerca di fondi di finanziamento del terrorismo

Durante l'anno di rapporto 2004, MROS ha ricevuto soltanto 11 comunicazioni di sospetto concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo, per un importo totale di fondi coinvolti pari a circa CHF 900 000. Rispetto all'anno precedente, in cui vi erano state 5 comunicazioni per un valore complessivo di CHF 154 000, ciò equivale a un aumento considerevole, tale da raggiungere quasi il valore dell'anno 2002 (15 comunicazioni, CHF 1,6 milioni di valori patrimoniali coinvolti). Mentre nel 2001, immediatamente dopo gli attentati dell'11 settembre a New York e Washington, MROS aveva trattato la cifra record di 95 comunicazioni di sospetto concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo con valori patrimoniali bloccati per circa CHF 131 milioni, gli attentati terroristici del 2004 non hanno avuto conseguenze di rilievo sul numero delle comunicazioni in merito.

Delle 11 comunicazioni del 2004 concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo, quattro riguardano persone menzionate nelle liste dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Bush o dell'OFAC⁸, tre si basano sull'"ordinanza sui Taliban" del Segretariato di Stato dell'economia (seco) e quelle rimanenti su altre fonti. L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha inoltrato tutte le 11 comunicazioni alle autorità di perseguimento penale.

⁸ Office of Foreign Assets Control (Stati Uniti).

Anno	Numero di comunicazioni			Motivo della comunicazione				Somme implicate	
	Totale	Comunicazioni concernenti fondi di finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in % rispetto al numero complessivo di comunicazioni	Bush	OFAC	Taliban (seco)	altri	In relazione al finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in % rispetto al totale
2001	417	95	22,8 %	33	1	4	57	131,379,332.45	4.82 %
2002	652	15	2,3 %	13			2	1'613'819.00	0.24 %
2003	863	5	0,6 %	3	1	1		153'922.90	0.02 %
2004	821	11	1,3 %		4	3	4	895'488.95	0.12 %
TOTAL	2'753	126	4,6 %	49	6	8	63	134,042,563.60	2.80 %

Qui di seguito sono presentate nel dettaglio le 11 comunicazioni del 2004 concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo.

a) Provenienza geografica degli intermediari finanziari

	Numero delle comunicazioni	%
BE	7	64%
ZH	3	27%
GE	1	9%
Totale	11	100%

b) Ramo d'attività degli intermediari finanziari

	Numero delle comunicazioni	%
Servizi per le operazioni di pagamento	7	64%
Banche	3	27%
Assicurazioni	1	9%
Totale	11	100%

c) Tipo di banca responsabile della comunicazione

	Numero delle comunicazioni	%
Banche controllate da capitale estero	2	67%
Banche specializzate in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	1	33%
Totale	3	100%

d) Nazionalità e domicilio della controparte (cp)

Paese	Nazionalità cp		Domicilio cp	
Svizzera	3	28%	9	82%
Emirati arabi uniti	1	9%	1	9%
Arabia Saudita	1	9%	1	9%
Afghanistan	2	18%	0	0%
Tunisia	2	18%	0	0%
Serbia e Montenegro	1	9%	0	0%
Israele	1	9%	0	0%
Totale	11	100%	11	100%

e) Nazionalità e domicilio degli aventi economicamente diritto (aed)

Paese	Nazionalità aed		Domicilio aed	
Svizzera	3	28%	9	82%
Emirati arabi uniti	1	9%	1	9%
Arabia Saudita	1	9%	1	9%
Afghanistan	2	18%	0	0%
Tunisia	2	18%	0	0%
Serbia e Montenegro	1	9%	0	0%
Israele	1	9%	0	0%
Totale	11	100%	11	100%

2.3. Statistica dettagliata

2.3.1 Visione complessiva statistica MROS 2004

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2004 - 31.12.2004)

Numero di comunicazioni	2004		+/-	2003	
	Assoluto	Relativo		Assoluto	Relativo
Totale pervenute	821	100.0%	-4.9%	863	100.0%
Trasmesse alle autorità preposte al perseguimento penale	617	75.2%	-7.4%	666	77.2%
Non trasmesse	204	24.8%	3.6%	197	22.8%
Pendenti	0	0.0%	0.0%	0	0.0%
Ramo d'attività dell'intermediario finanziario					
Servizi per le operazioni di pagamento	391	47.6%	-15.0%	460	53.3%
Banche	340	41.4%	12.6%	302	35.0%
Fiduciarie	36	4.4%	-23.4%	47	5.5%
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	13	1.6%	-27.8%	18	2.1%
Avvocati	10	1.2%	11.1%	9	1.0%
Assicurazioni	8	1.0%	0.0%	8	0.9%
Altri	12	1.5%	20.0%	10	1.2%
Case da gioco	2	0.2%	-75.0%	8	0.9%
Uffici di cambio	3	0.4%	N/A	0	0.0%
Carte di credito	2	0.2%	100.0%	1	0.1%
Operatori in valori di borsa	4	0.5%	N/A	0	0.0%
Ammontare totale in CHF dei fondi implicati					
(somma dei valori patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)					
Somma totale	772'163'769	100.0%	25.3%	616'263'639	100.0%
Somma delle comunicazioni trasmesse	760'870'408	98.5%	23.6%	615'474'208	99.9%
Somma delle comunicazioni non trasmesse	11'293'361	1.5%	1330.6%	789'431	0.1%
Valore medio delle comunicazioni (totale)	940'516			714'095	
Valore medio delle comunicazioni trasmesse	1'233'177			924'135	
Valore medio delle comunicazioni non trasmesse	55'360			4'007	

2.3.2 Provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il Cantone dal quale gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni a MROS. Esso si differenzia dal grafico 2.3.12 *Autorità interessate preposte al perseguimento penale*, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale a cui le comunicazioni sono state successivamente trasmesse.

Analisi del grafico



Stagnazione delle comunicazioni da Zurigo - Raddoppio delle comunicazioni dal Ticino.

Come negli anni precedenti, anche nell'anno di rapporto 2004 la maggioranza delle comunicazioni (87,5 %) proviene da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Zurigo, Berna, Ginevra e del Ticino. Contrariamente agli anni precedenti, il Cantone di Zurigo registra tuttavia un lieve regresso, benché quasi la metà di tutte le comunicazioni pervenute all'Ufficio di comunicazione (49,7 %) provenga da questo Cantone. Confrontando il numero di comunicazioni, il Cantone di Berna con le sue 111 comunicazioni e una quota del 13,5 per cento del totale, ha perso il vantaggio dell'anno scorso nei confronti del Cantone di Ginevra che con 114 comunicazioni e una quota del 13,9 per cento occupa ora la seconda posizione. Il numero di comunicazioni dal Cantone del Ticino, aumentate di 42, è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 86 (10,5 %). La posizione dominante dei Cantoni di Zurigo, Ginevra e del Ticino è dovuta alle tre importanti piazze finanziarie, il risultato ragguardevole del Cantone di Berna è riconducibile alla centralizzazione nella città di Berna dei settori tecnici di compliance delle società.

Dai Cantoni di Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Nidvaldo, Giura, Sciaffusa, Soletta, Svitto e Uri, MROS non ha ricevuto nel 2004 alcuna comunicazione.

Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		



Per un confronto: anni 1998 - 2004

Cantone	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Totale
AG	3	1	2	4	12	3	2	27
AI								0
AR								0
BE	5	19	43	67	105	152	111	502
BL	1	1					2	4
BS	7	15	15	13	13	30	26	119
FR	1		1		2	3	9	16
GE	45	125	80	129	121	134	114	748
GL					2	1	1	4
GR	1		2	7	8	3	5	26
JU	1					1		2
LU		4	5	3		1	1	14
NE		1	1	1	1	7	3	14
NW					1	1		2
OW						1	1	2
SG	8	6	1	7	17	15	27	81
SH		2				1		3
SO	1			1	1	5		8
SZ	3				2			5
TG	1		2		4	6	3	16
TI	5	18	22	40	40	44	86	255
UR								0
VD	4	7	4	5	18	14	13	65
VS		1	1	1	2	1	1	7
ZG		3	5	3	4	11	8	34
ZH	39	100	128	136	299	429	408	1539
Totale	125	303	312	417	652	863	821	3493

Se si osserva la provenienza geografica degli intermediari finanziari che hanno trasmesso le comunicazioni a partire dall'entrata in vigore, il 1° aprile 1998, della legge sul riciclaggio di denaro, vige la stessa graduatoria dell'anno 2004 con il Cantone di Zurigo al primo posto (1539 comunicazioni), il Cantone di Ginevra al secondo (748 comunicazioni), il Cantone di Berna al terzo (502 comunicazioni) e il Cantone del Ticino al quarto (255 comunicazioni).

2.3.3 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il Cantone nel quale gli intermediari finanziari gestiscono o hanno gestito i conti o le relazioni d'affari oggetto della comunicazione a MROS nell'anno di rapporto. Esso completa il precedente grafico 2.3.2 concernente la *provenienza geografica (sede) degli intermediari finanziari che hanno effettuato la comunicazione*.

Analisi del grafico



La sede dell'intermediario finanziario non consente di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui sono gestiti il conto o la relazione d'affari oggetto della comunicazione in questione.

Soprattutto grandi banche e offerenti di servizi per operazioni di pagamento hanno istituito al loro interno dei centri di competenza regionali che elaborano e poi trasmettono all'Ufficio di comunicazione le comunicazioni di sospetto non riguardanti o riguardanti solo in parte il Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario. Ne può quindi conseguire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di riciclaggio di denaro in Svizzera. Inoltre, un confronto diretto con la statistica relativa alle *autorità di perseguimento penale interessate (2.3.12)* non è possibile, perché non tutti i casi comunicati sono successivamente trasmessi a queste autorità e inoltre perché, in virtù della competenza primaria della Confederazione, la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo di gestione del conto o della relazione d'affari.

A titolo di esempio si possono menzionare i Cantoni di Zurigo e Berna. Pur avendo effettuato nell'anno di rapporto 2004 rispettivamente quasi il 50 per cento e il 14 per cento di tutte le comunicazioni di sospetto trasmesse a MROS, nello stesso periodo solo rispettivamente il 24 per cento e il 9 per cento delle relazioni d'affari segnalate erano gestite in questi Cantoni. Anche gli anni di rapporto 2002 e 2003 confermano questo fatto.

Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		



Per un confronto: anni 1998 - 2004

Cantone	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Totale
AG	4	3	3	4	17	17	30	78
AI								0
AR					1			1
BE		13	19	47	93	109	72	353
BL	2	1	1	1	4	3	4	16
BS	3	17	17	10	19	29	54	149
FR	2		4	4	7	4	29	50
GE	39	126	78	140	137	164	120	804
GL				3	4	5	8	20
GR	1	1	2	8	8	10	14	44
JU	1				1	6	10	18
LU	2	2	9	4	16	19	31	83
NE		3	1	1	12	23	11	51
NW		1			1	1	1	4
OW						1	1	2
SG	7	5	11	8	18	29	18	96
SH		3		2		3	1	9
SO	2		1	4	7	20	12	46
SZ	3		2	1	4	2	5	17
TG	2	1	2	2	7	14	6	34
TI	11	20	37	48	62	72	143	393
UR					1			1
VD	7	6	7	8	19	29	28	104
VS	1		1	1	5	15	9	32
ZG	2	6	9	3	8	16	15	59
ZH	36	95	108	118	201	272	199	1029
Totale	125	303	312	417	652	863	821	3493

Osservando i luoghi delle relazioni d'affari che hanno suscitato sospetto a partire dall'entrata in vigore, il 1° aprile 1998, della legge sul riciclaggio di denaro, si distinguono i Cantoni con i centri finanziari più importanti e risalta la posizione dominante del Cantone di Ginevra, che negli anni 1998, 1999 e 2001 ha relegato in seconda posizione il Cantone di Zurigo con la piazza finanziaria più importante a livello nazionale. Esaminando i primi 81 mesi di storia di MROS, si constata che al momento della comunicazione di sospetto oltre la metà delle relazioni d'affari segnalate erano gestite nei due Cantoni summenzionati.

2.3.4 Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il grafico indica quante comunicazioni sono state effettuate durante l'anno di rapporto per ogni ramo d'attività degli intermediari finanziari.

Analisi del grafico



Si riscontra un forte incremento delle comunicazioni provenienti dal settore *bancario* e nel contempo una diminuzione di quelle dal settore dei *servizi per operazioni di pagamento*.

Per la terza volta consecutiva dall'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro (LRD), non sono state le banche ad aver inoltrato il maggior numero di comunicazioni di sospetto nel corso dell'anno di rapporto, bensì gli intermediari finanziari del settore dei servizi per operazioni di pagamento, con una quota tuttavia nettamente inferiore rispetto all'anno precedente, pari a quasi il 48 per cento (nel 2003 essa era ancora del 53%). La diminuzione di 69 comunicazioni di sospetto in questo settore è riconducibile soprattutto all'inasprimento dei criteri posti dagli intermediari finanziari ai potenziali clienti per poter usufruire dei loro servizi per operazioni di pagamento. In generale va accolta con favore la decisione degli intermediari finanziari di porre determinate esigenze nei confronti della propria clientela, quali ad esempio l'esistenza di una relazione d'affari consolidata. In tal modo essi contribuiscono in ogni caso a migliorare la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Tuttavia, poiché non tutti gli intermediari finanziari possono o intendono assumere lo stesso atteggiamento restrittivo, è lecito chiedersi se in ultima analisi tali misure siano efficaci.

Se paragonato all'anno precedente, sia il valore assoluto che quello relativo delle comunicazioni provenienti durante l'anno di rapporto 2004 dal settore bancario sono aumentati, contrariamente a quelli del settore dei servizi per operazioni di pagamento. In cifre ciò equivale ad un aumento effettivo di 38 comunicazioni di sospetto per un totale di 340. A livello percentuale un po' più del 41 per cento delle comunicazioni di sospetto proviene dal settore bancario contro il 35 per cento dell'anno 2003.

Eccettuata la più grande categoria dei servizi per operazioni di pagamento, sul numero totale delle comunicazioni, solo l'11 per cento proviene dal resto del settore non bancario, contro il 23,7 per cento, il 15,2 per cento e l'11,7 per cento degli anni di rapporto 2001, 2002 e 2003. Alla luce dell'importanza degli altri intermediari finanziari del settore non bancario per la piazza finanziaria svizzera, è sorprendente che negli scorsi anni questi ultimi abbiano trasmesso all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro una percentuale sempre minore di comunicazioni di sospetto. Una

possibile spiegazione potrebbe essere che questi intermediari finanziari si accordano con gli istituti finanziari che gestiscono i conti, lasciando a questi ultimi il compito di indirizzare una comunicazione a MROS.



Per un confronto: anni 1998 - 2004

Ramo d'attività	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Totale
Servizi per le operazioni di pagamento	1	7	34	57	281	460	391	1231
Banche	104	265	230	261	272	302	340	1774
Fiduciarie	5	6	18	28	47	47	36	187
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	8	8	13	15	14	18	13	89
Altri	1	3	3	28	12	10	12	69
Avvocati	3	7	7	9	12	9	10	57
Assicurazioni	1	5	2	6	9	8	8	39
Operatori in valori di borsa	1	1	1	4			4	11
Uffici di cambio			1	1	1		3	6
Case da gioco			2	8	4	8	2	24
Carte di credito	1	1	1			1	2	6
Totale	125	303	312	417	652	863	821	3493

Se si confrontano gli anni dal 1998 fino al 2004 si nota che la maggioranza delle comunicazioni di sospetto, più del 50 per cento, indirizzate a MROS, proviene tuttora dal settore bancario, benché gli ultimi tre anni siano stati dominati in termini quantitativi dalla categoria dei servizi per operazioni di pagamento. L'86 per cento delle comunicazioni di sospetto pervenute all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro nel corso degli ultimi sette anni proviene dal settore bancario oppure da quello dei servizi per operazioni di pagamento. Le fiduciarie e i consulenti in materia d'investimenti o amministratori patrimoniali occupano la terza e la quarta posizione rispettivamente con 187 comunicazioni di sospetto equivalenti al 5,4 per cento e 89 comunicazioni equivalenti al 2,5 per cento.

2.3.5 Le banche


Organizzazione del grafico


Il grafico indica quante comunicazioni ha effettuato ogni tipo di banca.

Analisi del grafico

Le banche controllate da capitale estero effettuano il maggior numero di comunicazioni; gli istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale sorpassano le grandi banche.

Nell'anno di rapporto 2004 le banche controllate da capitale estero hanno effettuato il maggior numero di comunicazioni: 120 con una quota del 35,3 per cento. Questo fatto non è molto sorprendente, vista la grandezza della categoria. In seconda posizione seguono gli istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale con una quota del 24,7 per cento, mentre in terza posizione vi sono le grandi banche con una quota del 13,5 per cento. Le comunicazioni di sospetto trasmesse all'Ufficio di comunicazione dalle casse Raiffeisen costituiscono l'8,2 per cento del totale del settore. Complessivamente nel 2004 le banche hanno inoltrato 340 comunicazioni, il che corrisponde a più del 41 per cento del totale.





Per un confronto: anni 1998 - 2004

Le banche	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Totale
Banche controllate da capitale estero	44	98	80	107	88	111	120	648
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	14	65	33	39	68	47	84	350
Grandi banche	21	56	76	57	56	53	46	365
Casse Raiffeisen	4	8	5	11	12	10	28	78
Banche cantonali	12	20	19	18	22	31	24	146
Banche regionali e casse di risparmio	4	4	1	1	13	14	14	51
Banche private			3	4	1	10	12	30
Banche commerciali	3	11	11	15	5	19	10	74
Filiali di banche estere	2	3	2	4	5	6	2	24
Altre banche				5	2	1		8
Totale	104	265	230	261	272	302	340	1774

Se si osservano gli ultimi sette anni, si riscontra quasi la stessa situazione dell'anno di rapporto 2004. Solamente per le grandi banche e le banche cantonali si registrano risultati diversi. Analogamente all'anno di rapporto 2003, occupano la seconda e la quarta posizione, precedendo rispettivamente gli istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale e le casse Raiffeisen.

2.3.6 Elementi che suscitano sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il motivo che ha indotto l'intermediario finanziario a effettuare una comunicazione.



Analisi del grafico

Gli intermediari finanziari analizzano con senso critico i loro clienti e le relazioni d'affari. Spesso sono delle informazioni provenienti dall'esterno che inducono a tali verifiche.

Nonostante la diminuzione delle comunicazioni di sospetto da parte dei money-transmitter raggruppati nella rubrica dei servizi per operazioni di pagamento, l'elemento che suscita sospetto più importante nella statistica dell'anno 2004 è nuovamente costituito dalle transazioni cash, anche se in misura molto meno marcata.

Legenda

Sfondo economico:	lo sfondo economico di una transazione non è chiaro o non è spiegato in maniera convincente dal cliente.
Informazioni APP:	le autorità di perseguimento penale (APP) avviano una procedura contro una persona che intrattiene relazioni con la controparte dell'intermediario finanziario.
Mass media:	grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario come persona menzionata in relazione a reati.
Informazioni di terzi:	gli intermediari finanziari ricevono informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici da fonti esterne o interne a un consorzio.
Diversi:	in questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle precedenti statistiche MROS: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, metalli preziosi e altro.



Se si confronta l'anno di rapporto 2004 con quello precedente, non vi sono state sostanziali modifiche nella graduatoria delle prime sei categorie, tuttavia le quote delle singole categorie hanno subito delle fluttuazioni.

Per un confronto: anni 1998 - 2004

Elementi	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Totale
Transazioni cash	5	7	6	17	207	418	302	962
Mass media	23	108	71	116	118	149	145	730
Informazioni di terzi	18	32	47	127	95	101	129	549
Informazioni APP	17	59	43	43	63	43	110	378
Diversi	2	8	3	12	13	15	32	85
Sfondo economico	13	59	97	60	99	91	23	442
Apertura di conti	5		1	1			18	25
Conti d'ordine	8	9	5	2		6	17	47
Falsificazioni	13	8	8	9	11	7	11	67
Traffico di assegni	4	5	11	7	13	8	8	56
Informazioni da consorzi	5	5	1	3		5	6	25
Operazioni con cartevalori	2		14	6	7	3	5	37
Metalli preziosi	1					1	3	5
Cambio	2	1	3	4	7	8	3	28
Operazioni di credito			1	3		2	3	9
Paesi a rischio	6	1	1	1	10	2	3	24
Assicurazioni sulla vita	1	1		1	1	2	1	7
Smurfing				4	6		1	11
Operazioni di cassa non in contanti					1	1	1	3
Operazione fiduciarie				1	1	1		3
Totale	125	303	312	417	652	863	821	3493

Se si paragonano gli anni trascorsi dall'entrata in vigore, il 1° aprile 1998, della legge sul riciclaggio di denaro, si nota in particolare che in termini quantitativi la categoria "sfondo economico", occupa una posizione diversa rispetto ai due precedenti anni di rapporto, ed è situata in quarta posizione⁹.

⁹ Questa statistica si basa su una valutazione da parte di MROS delle informazioni comunicate dagli intermediari finanziari.

2.3.7 Genere del reato preliminare

Organizzazione del grafico

Il grafico indica quale reato preliminare *si suppone* essere all'origine della trasmissione di una comunicazione a un'autorità di perseguimento penale, al momento in cui si effettua la trasmissione.

Va precisato che la classificazione è effettuata unicamente in base agli accertamenti degli intermediari finanziari e di MROS. Se la comunicazione è in seguito trasmessa all'autorità di perseguimento penale e quest'ultima apre un procedimento, è soltanto nel corso di quest'ultimo che si stabilirà in maniera definitiva il genere del reato preliminare.

La categoria *non classificabile* comprende i casi in cui si sospettano come reato preliminare diversi possibili reati. Nella rubrica *nessun sospetto* sono annoverati i casi in cui non vi è una provenienza delittuosa chiaramente identificabile, benché l'analisi della transazione o del movente economico non permetta di escludere una simile provenienza dei fondi.

Analisi del grafico



Aumento consistente dei casi di truffa, aumento massiccio dei casi nel settore della criminalità organizzata.

Nei casi comunicati a MROS nel corso del 2004, in cui i fatti hanno consentito sostanzialmente di qualificare il reato preliminare con una ben determinata fattispecie, colpiscono l'aumento consistente dei casi di truffa (da 127 a 198) e di *organizzazione criminale* (da 18 a 55) nonché la netta diminuzione dei casi della categoria *non classificabile* (da 455 a 330). Tale diminuzione si ricollega direttamente a quella summenzionata delle comunicazioni provenienti dal settore dei servizi per operazioni di pagamento (money-transmitter), dove, a seconda del profilo del cliente o del Paese destinatario, la transazione deve di per sé essere qualificata come sospetta anche se non è possibile individuare in maniera chiara nessun genere di reato preliminare. Vi sono tuttavia stati dei mutamenti anche nelle categorie *corruzione* (aumento da 43 a 59 casi), *nessun sospetto* (aumento da 35 a 37 casi), *appropriazione indebita* (diminuzione da 37 a 26 casi), *stupefacenti* (diminuzione da 24 a 22 casi) e *riciclaggio di denaro* (diminuzione da 32 a 20 casi).

All'origine delle comunicazioni pervenute che possono essere attribuite alla categoria *organizzazione criminale*, vi sono principalmente degli articoli di giornale sul tema o

delle informazioni in materia fornite all'intermediario finanziario da un'autorità di perseguimento penale.

Per 11 delle 821 comunicazioni (una su 74) pervenute durante lo scorso anno all'Ufficio di comunicazione, si può sospettare come reato preliminare il finanziamento del terrorismo.



Per un confronto: anni 1998 - 2004

Genere	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Totale
Non classificabile	14	16	8	36	220	455	330	1079
Truffa	27	49	113	74	137	127	198	725
Corruzione	3	7	14	42	22	43	59	190
Organizzazione criminale	1	11	3	19	43	18	55	150
Nessun sospetto	26	77	42	6	32	35	37	255
Appropriazione indebita	3	40	18	33	45	37	26	202
Stupefacenti	11	8	13	19	36	24	22	133
Riciclaggio di denaro	12	62	43	26	39	32	20	234
Altri reati contro il patrimonio	10	3	19	25	7	7	14	85
Falsità in atti	8	14	4	4	11	24	14	79
Terrorismo				95	15	5	11	126
Altri reati	2	6	18	11	18	5	9	69
Furto	3	6	1	4	8	17	6	45
Traffico d'armi			6	8	4	9	6	33
Amministrazione infedele	3	1	1	5	5	14	4	33
Estorsione	1	1		2	1	2	3	10
Reati contro l'integrità sessuale			5	2	2	2	3	14
Reati contro la vita e l'integrità della persona		2	3	2	5	2	2	16
Rapina			1	3		2	2	8
Denaro falso	1			1	2	3		7
Totale	125	303	312	417	652	863	821	3493

Se si osservano le categorie dei reati preliminari degli anni fra il 1998 e il 2004, la categoria *non classificabile* occupa la prima posizione, quella della *truffa* la seconda e quella *nessun sospetto* la terza. La categoria del *riciclaggio di denaro* in quanto tale occupa la quarta posizione, precedendo *l'appropriazione indebita* e *l'organizzazione criminale*.

2.3.8 Domicilio della controparte

Organizzazione del grafico

Il grafico indica dove abita (nel caso di persone fisiche) o dov'è domiciliata (nel caso di persone giuridiche) la controparte dell'intermediario finanziario.



Analisi del grafico

Diminuzione delle persone abitanti/domiciliate in Svizzera oggetto di una comunicazione in qualità di controparte contrattuale, incremento di quelle abitanti/domiciliate in Italia.

Nell'anno di rapporto 2004 447 comunicazioni di sospetto, pari al 54 per cento del totale, riguardano controparti abitanti o domiciliate in Svizzera al momento della comunicazione. Rispetto all'anno precedente, vi sono tuttavia 98 casi in meno di persone abitanti o domiciliate in Svizzera, il che evidentemente non è riconducibile solo alla diminuzione complessiva di 42 comunicazioni di sospetto rispetto all'anno 2003. In relazione ad avvenimenti di cronaca riportati dai mass media, sono aumentate del 71 per cento rispetto all'anno precedente le controparti abitanti o domiciliate in Italia oggetto di una comunicazione (da 42 a 72) e di conseguenza occupano ora la seconda posizione. È sorprendente che le controparti abitanti o domiciliate nei Caraibi occupino la terza posizione, tuttavia ciò è prevalentemente riconducibile alle società domiciliate in questi territori, che spesso fungono da controparti di intermediari finanziari svizzeri.

Legenda

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Andorra, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Vaticano, Gibilterra
Altri	Africa, Europa dell'Est, Medio Oriente, CSI, Asia, Australia/Oceania, Paesi scandinavi, nazionalità della controparte non nota



Per un confronto: anni 2003 - 2004

Domicilio della controparte	2003	2004	Totale
Svizzera	545	447	992
Italia	42	72	114
Caraibi	47	50	97
Altri Paesi Europa occidentale	36	41	77
Germania	32	37	69
Centro / Sud America	18	28	46
Nord America	11	19	30
Gran Bretagna	29	18	47
Francia	14	18	32
Africa	24	18	42
Europa dell'Est	11	17	28
Medio Oriente	19	16	35
CSI	9	15	24
Asia	11	12	23
Australia/Oceania	5	7	12
Paesi scandinavi	4	5	9
Nazionalità della controparte non nota	6	1	7
Totale	863	821	1684

Se si sommano i dati degli ultimi due anni di rapporto, la situazione per quanto riguarda le prime tre posizioni corrisponde a quella del 2004.

2.3.9 Nazionalità della controparte

Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità della controparte dell'intermediario finanziario. Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.

Analisi del grafico



Aumentano i casi relativi a controparti di nazionalità straniera.

Anche nel 2004 guidano la classifica le controparti di nazionalità svizzera o con sede in Svizzera. La loro quota è tuttavia diminuita attestandosi al 33 per cento. In seconda posizione vi sono i cittadini italiani o le persone giuridiche domiciliate in Italia, la cui quota è aumentata, raggiungendo il 10 per cento. Va sottolineato che le persone provenienti dagli Stati africani occupano la terza posizione, nonostante una diminuzione non indifferente rispetto all'anno precedente. Esaminando gli anni di rapporto 2003 e 2004 nel loro complesso, esse occupano persino la seconda posizione con una quota dell'11 per cento, dietro ai cittadini svizzeri e davanti a quelli italiani.

Nell'anno di rapporto 2004, quasi due terzi delle controparti menzionate nelle comunicazioni di sospetto provengono dall'Europa, anche se non si è tenuto conto delle nazionalità degli Stati della CSI, alcuni dei quali fanno parte del continente europeo.

Legenda

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Andorra, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Vaticano, Gibilterra
Altri	Africa, Europa dell'Est, Medio Oriente, CSI, Asia, Australia/Oceania, Paesi scandinavi, nazionalità della controparte non nota



Per un confronto: anni 2003 - 2004

Nazionalità della controparte	2003	2004	Totale
Svizzera	318	274	592
Italia	55	86	141
Africa	116	72	188
Medio Oriente	57	49	106
Altri Paesi Europa occidentale	34	48	82
Caraibi	52	48	100
Germania	43	44	87
Europa dell'Est	38	40	78
Centro / Sud America	25	30	55
Asia	18	24	42
Nord America	21	23	44
CSI	20	23	43
Gran Bretagna	33	22	55
Francia	15	19	34
Australia/Oceania	6	9	15
Paesi scandinavi	9	8	17
Nazionalità della controparte non nota	3	2	5
Totale	863	821	1684

Se si confrontano fra loro gli anni 2003 e 2004, si nota soprattutto la diminuzione da 116 a 72 delle comunicazioni di sospetto relative a controparti di origine africana. Tale diminuzione è principalmente riconducibile a quella delle comunicazioni provenienti dal settore dei servizi per operazioni di pagamento (money-transmitter). Infatti le persone di origine africana ricorrono a questi servizi più frequentemente rispetto ad altre e di conseguenza sono state più spesso oggetto di una registrazione e di una comunicazione in qualità di controparti.

2.3.10 Domicilio dell'avente economicamente diritto

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica dove abita o è domiciliata la persona, fisica o giuridica, identificata quale avente economicamente diritto ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.

Analisi del grafico



Diminuzione degli aventi economicamente diritto abitanti/domiciliati in Svizzera, aumento degli aventi economicamente diritto abitanti/domiciliati in Italia.

Nell'anno di rapporto 2004 in relazione a quasi l'80 per cento delle comunicazioni di sospetto pervenute a MROS sono state identificate come aventi economicamente diritto persone abitanti o domiciliate in Europa (senza considerare gli Stati della CSI, alcuni dei quali fanno parte del continente europeo), il che corrisponde a una leggera diminuzione rispetto all'anno precedente. Nel 2003 di questo gruppo faceva parte ancora l'83 per cento delle persone.

Analogamente alla statistica precedente concernente il *domicilio della controparte* (2.3.8), anche in questo caso la maggioranza degli aventi economicamente diritto sono persone provenienti dalla Svizzera, con una quota superiore al 51 per cento. Se si effettua un paragone con la quota dell'anno precedente, pari a quasi il 60 per cento, si può parlare di una diminuzione considerevole. Ciò si spiega con la diminuzione delle comunicazioni di sospetto provenienti dalla categoria dei servizi per operazioni di pagamento, poiché sono prevalentemente persone domiciliate in Svizzera a usufruire di tali prestazioni e quindi nella maggioranza dei casi, sulla base della comunicazione di sospetto, è statisticamente probabile che essi siano gli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali trasferiti o da trasferire.

Legenda

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Andorra, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Vaticano, Gibilterra
Altri	Africa, Europa dell'Est, Medio Oriente, CSI, Asia, Australia/Oceania, Paesi scandinavi, nazionalità della controparte non nota



Per un confronto: anni 2003 - 2004

Domicilio dell'avente economicamente diritto	2003	2004	Totale
Svizzera	514	420	934
Italia	49	89	138
Germania	41	46	87
Altri Paesi Europa occidentale	43	40	83
Nord America	16	32	48
Medio Oriente	34	28	62
Centro / Sud America	14	27	41
Africa	38	26	64
Francia	18	20	38
Europa dell'Est	15	20	35
Gran Bretagna	31	19	50
CSI	13	18	31
Asia	14	14	28
Australia/Oceania	6	9	15
Caraibi	4	7	11
Paesi scandinavi	5	5	10
Nazionalità della controparte non nota	8	1	9
Totale	863	821	1684

Se si confrontano gli ultimi due anni di rapporto, si nota soprattutto che le comunicazioni di sospetto riguardanti degli aventi economicamente diritto abitanti o domiciliati in Italia sono aumentati da 49 nel 2003 a 89 nel 2004. Ciò dipende probabilmente dalle numerose notizie di scandali economici in Italia apparse negli ultimi tempi nei mass media, che hanno indotto gli intermediari finanziari a esaminare se fra i loro clienti vi fossero delle persone coinvolte e in alcuni casi, in seguito alla valutazione delle circostanze, si sono sentiti in dovere di inviare una comunicazione di sospetto.

2.3.11 Nazionalità dell'avente economicamente diritto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi economicamente diritto ai beni patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Spesso, solo le autorità di perseguimento penale sono tuttavia in grado, nell'ambito delle indagini, di identificare con certezza gli aventi economicamente diritto e di conseguenza il loro domicilio.

Analisi del grafico



Diminuzione degli aventi economicamente diritto di nazionalità svizzera e di quelli provenienti da Stati africani oggetto di una comunicazione.

Tra gli aventi economicamente diritto oggetto di una comunicazione nel 2004, sono nuovamente le persone provenienti da Stati europei (senza considerare gli Stati della CSI alcuni dei quali fanno parte del continente europeo) a condurre la graduatoria con una quota superiore ai due terzi. In prima posizione vi sono ancora i cittadini della Confederazione Svizzera con una quota del 30 per cento, seguiti dai cittadini italiani con una quota del 13 per cento.

La quota del 9 per cento degli aventi economicamente diritto provenienti da Stati africani si spiega con le transazioni nel settore dei servizi per operazioni di pagamento (in particolare money-transmitter) comunicate, effettuate o rifiutate dagli intermediari finanziari, poiché tali prestazioni sono richieste frequentemente da richiedenti l'asilo provenienti dal continente africano. Unitamente alla diminuzione già più volte menzionata delle comunicazioni di sospetto provenienti da questa categoria, risulta tuttavia quasi dimezzata anche la quota degli aventi economicamente diritto provenienti da questi Stati.

Legenda

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Andorra, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Vaticano, Gibilterra
Altri	Africa, Europa dell'Est, Medio Oriente, CSI, Asia, Australia/Oceania, Paesi scandinavi, nazionalità della controparte non nota



Per un confronto: anni 2003 - 2004

Nazionalità dell'avente economicamente diritto	2003	2004	Totale
Svizzera	286	244	530
Italia	62	103	165
Africa	133	77	210
Medio Oriente	71	57	128
Germania	53	56	109
Altri Paesi Europa occidentale	41	52	93
Europa dell'Est	44	42	86
Nord America	28	34	62
Centro / Sud America	21	31	52
CSI	23	30	53
Asia	20	27	47
Francia	20	23	43
Gran Bretagna	32	17	49
Australia/Oceania	7	15	22
Paesi scandinavi	10	8	18
Caraibi	9	3	12
Nazionalità della controparte non nota	3	2	5
Totale	863	821	1684

Se si confronta la nazionalità degli aventi economicamente diritto degli anni 2003 e 2004, non si riscontrano differenze importanti o inspiegabili. Sono sorprendenti unicamente l'aumento dei cittadini italiani e la diminuzione dei cittadini di origine africana illustrata in precedenza. Per quanto concerne l'aumento dei cittadini italiani, si può rinviare al capitolo *2.3.10 Domicilio dell'avente economicamente diritto*, poiché nella maggior parte dei casi comunicati il domicilio e la nazionalità sono identici.

2.3.12 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali autorità di perseguimento penale MROS ha trasmesso le comunicazioni ricevute nel 2004. La competenza territoriale è determinata dalle regole generali sul foro o dall'articolo 340^{bis} del Codice penale (CP), qualora si tratti di casi di competenza della Confederazione.



Analisi del grafico

Sgravio per le autorità di perseguimento penale dei Cantoni di Zurigo e Ginevra, aumentano nuovamente i casi per le autorità di perseguimento penale della Confederazione e per quelle del Cantone del Ticino.

In virtù dell'articolo 340^{bis} CP, il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio del giudice istruttore federale sono competenti per il perseguimento penale dei casi di riciclaggio di denaro, corruzione e criminalità organizzata, se i reati sono stati commessi prevalentemente all'estero o in più Cantoni senza avere riferimento prevalente in uno di essi. Mentre nel 2003 sono state trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione solo 159 (quasi il 24 %) comunicazioni, l'anno scorso, con un numero complessivo di comunicazioni di sospetto inferiore, ma con alcuni casi clamorosi, sono state 247 (40 %). Nell'anno di rapporto 2004, sono invece diminuiti i casi trasmessi alle autorità di perseguimento penale del Cantone di Zurigo. Mentre durante l'anno di rapporto 2003 questo Cantone ha trattato 194 delle comunicazioni inoltrate (29 %), l'anno scorso all'autorità penale competente ne sono state trasmesse 124 (20 %). Come già nei due anni precedenti è diminuita la quota delle comunicazioni inoltrate alle autorità di perseguimento penale del Cantone di Ginevra che nel 2004 non raggiunge l'8 per cento. Alle autorità di perseguimento penale dei Cantoni di Appenzello interno ed Esterno, del Giura, di Sciaffusa, Turgovia e Uri non è stata inoltrata alcuna comunicazione.

617 delle 821 comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno 2004, vale a dire circa il 75 per cento, sono state inoltrate a un'autorità di perseguimento penale.

Da queste cifre non è tuttavia possibile trarre conclusioni definitive, dal momento che alcuni casi che dovrebbero di per sé sottostare alla competenza federale sono stati invece trasmessi ai Cantoni, perché collegati con una procedura cantonale pendente. Sulla statistica influisce tuttavia anche la diminuzione delle comunicazioni provenienti dal settore dei servizi per operazioni di pagamento (money-transmitter). Questi casi sono spesso poco complessi e sottostanno perlopiù alla competenza delle autorità cantonali di perseguimento penale.



Legenda

AG	Argovia	GL	Glarona	SO	Soletta
AI	Appenzello Interno	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AR	Appenzello Esterno	JU	Giura	TG	Turgovia
BE	Berna	LU	Lucerna	TI	Ticino
BL	Basilea Campagna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BS	Basilea Città	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
CH	Confederazione Svizzera	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo

Per un confronto: anni 1998 - 2004

Cantone	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Totale
AG	4		1	3	2	10	12	32
AI								0
AR								0
BE	1	6	15	15	39	44	32	152
BL	2	1			5	4	2	14
BS		5	12	7	8	22	22	76
CH	2	7	3	97	169	159	247	684
FR	1	1	1		4	2	2	11
GE	21	110	75	113	98	82	48	547
GL					3	1	1	5
GR	1			3	7	6	1	18
JU	1					3		4
LU	1	2	7	2	9	8	5	34
NE			1	1	6	19	8	35
NW			3			3	2	8
OW						2	1	3
SG	1	5	4	2	8	13	10	43
SH		3		2		2		7
SO	1	1		4	7	19	7	39
SZ	2		2	3	6	2	5	20
TG	1	1	3	5	5	3		18
TI	19	9	32	24	20	35	62	201
UR				1	1			2
VD	1	3	4	11	7	10	15	51
VS	1			1	3	13	3	21
ZG	1	1	10	3	2	10	8	35
ZH	21	45	70	83	111	194	124	648
Totale	82	200	243	380	520	666	617	2708

Se si esamina la totalità delle comunicazioni di sospetto trasmesse negli ultimi sette anni alle autorità di perseguimento penale, MROS ha inoltrato la maggior parte dei casi al Ministero pubblico della Confederazione (684 comunicazioni di sospetto pari al 25 %), al Ministero pubblico del Cantone di Zurigo (648 comunicazioni di sospetto pari a quasi il 24 %) oppure al Ministero pubblico del Cantone di Ginevra (547 comunicazioni di sospetto pari al 20 %), il che equivale quasi al 70 per cento di tutte le comunicazioni di sospetto finora inoltrate. Occorre tener presente che i dati summenzionati illustrano la situazione fino al 31 dicembre 2004. Si deve inoltre supporre che dei casi siano stati raggruppati o trasmessi a un'altra autorità di perseguimento penale.

2.3.13 Stato delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale

Il grafico fornisce informazioni in merito allo stato attuale delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale. Esso distingue fra le autorità cantonali di perseguimento penale e il Ministero pubblico della Confederazione. Occorre tener presente che i dati del Ministero pubblico si sono potuti raccogliere soltanto a partire dal gennaio del 2002, in seguito alla creazione delle nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata ed economica (art. 340^{bis} CP, Progetto Efficienza).

Analisi del grafico

Circa il 52 per cento delle comunicazioni di sospetto inoltrate dal 1° aprile 1998 alle autorità cantonali di perseguimento penale e al Ministero pubblico della Confederazione sono tuttora pendenti.

L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro decide, in base all'articolo 1 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD), in merito alla trasmissione di comunicazioni di sospetto alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale.

Per la prima volta nella storia di MROS, nel presente rapporto si spiega dettagliatamente quali sono state le decisioni prese dalle autorità di perseguimento penale e quante procedure sono ancora pendenti.

Fra il 1° aprile 1998 e il 31 dicembre 2004 sono state inoltrate alle autorità di perseguimento penale complessivamente 2708 comunicazioni di sospetto. Fino alla fine del 2004, 1311 (48,4 %) sono state oggetto di una decisione e hanno dato gli esiti seguenti:


- in 49 casi è stata emessa una sentenza;
- in 692 casi sono state aperte delle inchieste che tuttavia sono state archiviate in seguito alle informazioni raccolte nel corso delle relative indagini di polizia giudiziaria;
- in 453 casi, dopo la conclusione delle indagini preliminari, non è stata aperta un'inchiesta e le decisioni di non entrata nel merito sono state prese soprattutto in relazione a comunicazioni concernenti dei money-transmitter;
- in 117 casi l'inchiesta è stata sospesa, perché all'estero ne era già stata aperta una per lo stesso caso.

Circa la metà delle comunicazioni di sospetto inoltrate, vale a dire 1397 pari al 51,6 per cento dei casi, sono ancora pendenti. I motivi vanno valutati con prudenza e possono essere molteplici:

- i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo hanno spesso dei legami con l'estero e di conseguenza le indagini a livello internazionale sono lunghe e difficili;
- le relative domande di assistenza giudiziaria all'estero non richiedono solamente molte risorse bensì anche molto tempo;
- fra i casi pendenti ve ne sono sicuramente alcuni che si sono già conclusi con una sentenza che tuttavia non è stata comunicata all'Ufficio di comunicazione, poiché non si tratta di sentenze in virtù degli articoli 260^{ter} numero 1 (Organizzazione criminale), 305^{bis} (Riciclaggio di denaro) o 305^{ter} (Carente diligenza in operazioni finanziarie) CP (cfr. art. 29 cpv. 2 LRD).

Inoltre è probabile che non siano stati sempre rispettati gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 29 capoverso 2 LRD¹⁰.

Stato attuale delle comunicazioni trasmesse



¹⁰ cfr. anche il capitolo 5.2. del presente rapporto.

2.3.14 Scambio d'informazioni con Financial Intelligence Units straniere

Le FIU sono autorità estere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si svolge uno scambio formale di informazioni (art. 32 LRD, art. 10 OURD). Lo scambio d'informazioni avviene per la maggior parte tra gli Stati membri del Gruppo Egmont.

2.3.14.1 Totale delle richieste d'informazione su persone/società

Anno	Richieste FIU a MROS	Richieste MROS a FIU straniere
1999	353	Dato non disponibile
2000	618	Dato non disponibile
2001	981	103
2002	1190	494
2003	1661	1075
2004	1701	1148

2.3.15 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)

Organizzazione del grafico

Il grafico indica quali FIU di altri Paesi hanno inoltrato durante l'anno di rapporto richieste d'informazione a MROS e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.


Analisi del grafico

Le richieste delle FIU continuano ad aumentare. Nel 2004 sono aumentate del 2 per cento rispetto all'anno precedente. Sono aumentate in modo considerevole le richieste provenienti dalla Germania (+114 %), dalla Francia (+70 %) e dal Lussemburgo (+56 %). MROS ha risposto alle richieste di 51 Paesi. Nel 2004 il tempo necessario per rispondere è stato in media di 2,3 giorni. La collaborazione internazionale è uno strumento importante nella lotta contro il riciclaggio di denaro.

Se MROS riceve una richiesta dall'estero, le persone e le società sono controllate in base alle banche dati a disposizione e registrate nella banca dati GEWA dell'Ufficio di comunicazione. Qualora le stesse persone fisiche o giuridiche siano in seguito segnalate nelle comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari svizzeri, la ricerca in GEWA fornisce indicazioni su un eventuale comportamento criminale all'estero.

Nell'anno di rapporto 2004 MROS ha esaminato, su richiesta delle FIU estere, in media 142 persone fisiche o giuridiche al mese.


2004: 1701 persone / società



Legenda

Altri 2004							
Russia	76	Jersey	26	Slovenia	10	Libano	2
Croazia	61	Ungheria	22	Repubblica ceca	9	Lettonia	2
Israele	45	Gran Bretagna	15	Finlandia	8	Serbia e Montenegro	2
Portogallo	44	Irlanda	15	Paraguay	8	Norvegia	2
Guernsey	32	Monaco	14	Slovacchia	6	Repubblica dominicana	2
Isola di Man	31	Spagna	13	Ucraina	5	Venezuela	1
Bulgaria	31	Hong Kong	12	Gibilterra	4	Maurizio	1
Italia	29	Malta	12	Macedonia	4	Singapore	1
Paesi Bassi	29	Andorra	11	Turchia	3	Cina (Taiwan)	1
Bermuda	28	Colombia	10	Moldova	3	Georgia	1
Cile	27	Emirati arabi uniti	10	Lituania	3		

2003: 1661 persone / società



Legenda

Altri 2003							
Ungheria	139	Italia	27	Romania	11	Turchia	2
Spagna	59	Cipro	25	Cile	10	Singapore	2
Israele	54	Malta	24	Slovacchia	9	Messico	2
Portogallo	47	Croazia	22	Emirati arabi uniti	8	Serbia e Montenegro	1
Isola di Man	42	Repubblica ceca	21	Ucraina	8	Norvegia	1
Libano	40	Colombia	19	Maurizio	8	Monaco	1
Bulgaria	38	Paesi Bassi	16	Isole Cayman	8	Repubblica di Corea	1
Venezuela	37	Russia	14	Svezia	6	Gibilterra	1
Hong Kong	32	Lettonia	14	Finlandia	5		
Guernsey	32	Gran Bretagna	13	Grecia	3		
Jersey	28	Irlanda	12	Bermuda	3		

2.3.16 Numero di richieste da parte di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)

Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali Paesi MROS ha richiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico

In seguito a comunicazioni di sospetto trasmesse dagli intermediari finanziari svizzeri, sono complessivamente state inoltrate richieste a 59 Paesi, in merito a 1148 persone/società. Le informazioni ottenute sono state in molti casi utili per decidere dell'eventuale trasmissione alle autorità di perseguimento penale.


Se riceve una comunicazione di sospetto da un intermediario finanziario svizzero nella quale sono coinvolte persone o società che provengono dall'estero, MROS ha la possibilità di raccogliere informazioni su queste persone o società nei rispettivi Paesi.

In questo modo MROS ottiene importanti informazioni che possono essere fondamentali per decidere di un'eventuale trasmissione della comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale svizzere. A complemento degli atti, MROS può presentare richieste analoghe anche in base a un'istanza inoltrata da un'autorità svizzera di controllo o di perseguimento penale.

Nel 2004 MROS ha presentato alle FIU estere 325 richieste relative a 1148 persone o società, in seguito alle comunicazioni di sospetto pervenutegli o su istanza di un'autorità svizzera di controllo o di perseguimento penale.

Nell'anno di rapporto 2004, in media MROS ha richiesto alle FIU straniere accertamenti su 96 persone o società al mese.


2004: 1148 persone / società



Legenda

Altri 2004							
Belgio	30	Danimarca	15	Romania	6	Guernsey	2
Liechtenstein	28	Turchia	13	Singapore	6	Jersey	2
Croazia	27	Isole Cayman	12	Venezuela	6	Israele	2
Russia	25	Colombia	11	Irlanda	5	Lettonia	2
Lussemburgo	24	Ungheria	11	Nuova Ze-landa	5	Portogallo	2
Argentina	24	Panama	10	Polonia	5	Filippine	2
Brasile	22	Svezia	10	Slovenia	5	Thailandia	2
Bahamas	21	Isole Vergini Britanniche	9	Ucraina	5	Emirati arabi u-niti	2
Isola di Man	18	Hong Kong	8	Albania	4	Gibilterra	2
Monaco	18	Libano	8	Messico	4	Estonia	1
Serbia e Monte-negro	17	Finlandia	8	Uruguay	3	Malta	1
Repubblica domi-nicana	16	Norvegia	7	Slovacchia	3	Paraguay	1
Saint Kitts e Nevis	16	Cipro	6	Bulgaria	2		

2003: 1075 persone / società

**Legenda**

Altri 2003							
Isole Vergini Britanniche	31	Cipro	9	Paraguay	5	Emirati arabi uniti	2
Russia	30	Romania	9	Colombia	4	Malta	2
Liechtenstein	22	Croazia	8	Canada	4	Repubblica ceca	2
Belgio	21	Hong Kong	8	Lussemburgo	3	Macedonia	2
Brasile	17	Nuova Zelanda	8	Isola di Man	3	Maurizio	2
Singapore	17	Guernsey	8	Argentina	3	Panama	1
Lettonia	16	Jugoslavia	8	Svezia	3	Polonia	1
Jersey	15	Ungheria	7	Libano	3	Filippine	1
Monaco	14	Danimarca	6	Messico	3	Thailandia	1
Israele	11	Turchia	6	Giappone	3	Barbados	1
Bulgaria	10	Lituania	6	Isole Cayman	2	Costa Rica	1
Andorra	10	Norvegia	5	Portogallo	2		

3. Sentenze in materia di riciclaggio di denaro in Svizzera

In base all'articolo 29 capoverso 2 LRD, le autorità cantonali di perseguimento penale (e dal 1° gennaio 2002 in seguito all'attuazione del Progetto Efficienza¹¹ anche quelle federali) sono tenute a comunicare all'Ufficio di comunicazione tutte le procedure pendenti, le sentenze e le decisioni di non luogo a procedere relative agli articoli 260^{ter} numero 1 (Organizzazione criminale), 305^{bis} (Riciclaggio di denaro) e 305^{ter} (Carente diligenza in operazioni finanziarie) CP. La tabella presentata qui di seguito contiene tali informazioni per il periodo che va dal 1° aprile 1998 al 31 dicembre 2004. Per quanto riguarda la statistica delle condanne si è sempre tenuto conto della sentenza dell'ultima istanza, nota al momento dell'analisi dei dati. Singole persone sono state giudicate fino a quattro volte, tuttavia nella tabella si è tenuto conto solo della sentenza di ultima istanza.

La divisione principale Servizio di analisi e prevenzione dell'Ufficio federale di polizia ha esaminato più dettagliatamente le sentenze comunicate all'Ufficio di comunicazione nel periodo fra il 1° aprile 1998 e il luglio 2003. I risultati non hanno la pretesa di essere completi, poiché è probabile che non tutte le sentenze siano state comunicate all'Ufficio di comunicazione. Tale circostanza dipende, fra l'altro, dall'insufficiente regolamentazione delle competenze relative all'esecuzione dell'obbligo di segnalazione nei Cantoni, poiché non è chiaro quali autorità penali (le autorità di perseguimento penale oppure i tribunali giudicanti) siano tenute a comunicare le sentenze all'Ufficio di comunicazione¹².

¹¹ Art. 340^{bis} CP: creazione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica, in vigore dal 1° gennaio 2002 (RU **2001** 3071; FF **1998** 1095).

¹² cfr. anche il capitolo 5.2. del presente rapporto.

3.1. Comunicazioni in virtù dell'articolo 29 capoverso 2 LRD


(dal 1° aprile 1998 al 31 dicembre 2004)

Cantone	Condanna			Assoluzione	Non luogo a procedere	Sospensione	Non entrata nel merito	Condanna 305 ^{ter}
	305 ^{bis} numero 1	305 ^{bis} numero 2a	305 ^{bis} numero 2b e c					
ZH	113	3	13	37	173	24	47	5
AG	11	-	2	4	9		-	-
LU	18	1	2	1	1	1	1	-
BE	70	-	13	12	11	--	7	-
GE	20	-	2	1	8	1	1	-
TI	24	1	3	4	18	2	7	1
FR	10	-	-	2	1	-	2	-
BL	12	-	3	1	8	-	2	1
BS	10	-	4	4	23	1	-	-
SH	3	-	-	-	3	-	-	-
VD	127	1	3	30	36	-	-	-
VS	2	-	-	1	1	-	1	-
ZG	1	-	-	2	6	3	3	-
SZ	3	-	-	1	4	-		-
NE	2	-	-	2	-	-	1	-
GL	-	-	-	3	-	-	-	-
GR	-	-	-	1	5	-	-	-
JU	-	-	-	1	1	-	-	-
TG	15	2	-	4	3	1	1	-
SO	16	-	3	4	1	-	1	-
SG	24	-	-	5	4	-	5	-
CH	-	-	-	-	13	2	34	-
Totale	481	8	48	120	329	35	113	7

3.2. **Analisi delle sentenze in materia di riciclaggio di denaro (aprile 1998-luglio 2003)**

3.2.1 **Reato preliminare**


La grande maggioranza delle sentenze è pronunciata per riciclaggio di denaro cosiddetto semplice. In linea di principio si tratta di quei casi che il legislatore intendeva contemplare separatamente. Nell'85 per cento di queste sentenze (su 394 casi) il reato preliminare era il traffico di stupefacenti. Seguono come reati preliminari, a grande distanza, la truffa, il furto, la rapina e la corruzione. In singoli casi sono stati registrati altri reati preliminari quali la tratta di esseri umani o il traffico d'armi. In tutti i casi salvo 12, il reato preliminare è stato commesso in Svizzera. Nella grande maggioranza dei casi, le persone condannate avevano personalmente partecipato al reato preliminare stesso (sono quindi state contemporaneamente condannate sia per riciclaggio di denaro sia per reati in materia di stupefacenti) e non avevano conoscenze particolari del settore finanziario.



3.2.2 **Nazionalità delle persone condannate**

In Svizzera il traffico di stupefacenti è controllato da organizzazioni straniere. Questa circostanza emerge anche dalla statistica relativa alla nazionalità delle persone condannate per riciclaggio di denaro. Oltre a un numero consistente di cittadini svizzeri, sono state soprattutto condannate persone di etnia albanese provenienti dalla Jugoslavia (l'odierna Serbia e Montenegro), dalla Macedonia e dall'Albania. Anche cittadini provenienti dall'Africa occidentale costituiscono una parte non trascurabile dei condannati. Soprattutto cittadini albanesi, sudamericani e dell'Africa occidentale vengono

condannati quasi esclusivamente solo per riciclaggio di denaro in relazione con reati in materia di stupefacenti.



3.2.3 Organizzazione criminale e riciclaggio di denaro commesso in banda o per mestiere

La casistica è molto ampia e le somme incriminate spaziano da poche centinaia a diversi milioni di franchi svizzeri, per cui non si tratta solo di casi di lieve entità. Inoltre numerosi protagonisti di scandali di corruzione avvenuti all'estero, che stanno scontando delle pene detentive di diversi anni in Paesi stranieri, sono stati condannati in Svizzera al pagamento di multe mediante decreti d'accusa. A causa delle sentenze pronunciate all'estero, in questi casi in Svizzera non sono state pronunciate pene detentive.

Dall'introduzione della disposizione penale sono noti solo pochi casi in cui è stata pronunciata una sentenza per riciclaggio di denaro nei confronti di membri di un'organizzazione criminale (art. 305^{bis} n. 2 lett. a CP). In quest'ambito parecchie sentenze di prima istanza sono state annullate in seconda istanza. I casi riguardavano spesso persone di etnia albanese attive nel traffico di stupefacenti. I tribunali aditi con i ricorsi hanno stabilito che non erano completamente adempiti gli elementi costitutivi del reato ai sensi dell'articolo 260^{ter} del Codice penale. Se si considerano unicamente le cifre, si potrebbe dedurre che in Svizzera non vi siano organizzazioni criminali che effettuano operazioni di riciclaggio di denaro. Se si tiene conto in primo luogo della discussione sul significato di criminalità organizzata e successivamente della dimensione internazionale di molti casi di riciclaggio di denaro, la situazione si presenta in modo diverso. La definizione di criminalità organizzata è sottoposta a un processo evolu-

tivo che tenta di allargare i confini del fenomeno rispetto al concetto implicito nell'articolo 260^{ter} del Codice penale sull'organizzazione criminale (direzione centrale, fortemente gerarchica, impenetrabilità e pressione di gruppo o meccanismi repressivi interni). Senza rimettere fundamentalmente in discussione questa definizione, oggi si ritiene che gran parte della criminalità organizzata vada descritta come forma grave di criminalità transnazionale o come una rete di organizzazioni criminali, in cui gruppi di più piccole dimensioni (alla stregua di imprese moderne) concludono alleanze ad hoc più o meno durature e si suddividono in maniera molto professionale le differenti fasi di un'azione criminale.

Inoltre, nei casi di riciclaggio di denaro, la Svizzera è spesso indirettamente interessata dalla criminalità organizzata, quando i gruppi tentano di depositare sulla piazza finanziaria elvetica fondi incriminati provenienti dall'estero. In queste procedure in cui il reato preliminare è stato commesso all'estero, le autorità svizzere hanno bisogno dell'aiuto di altri Stati per poter ottenere risultati concreti. Se i Paesi stranieri non richiedono o non forniscono alcuna assistenza giudiziaria o se non è stata pronunciata alcuna sentenza in relazione al presunto reato preliminare, le autorità svizzere sono praticamente costrette a decidere il non luogo a procedere.

Anche la sospensione di un procedimento viene decisa soprattutto quando il reato preliminare è stato commesso all'estero e i relativi proventi sono depositati in Svizzera. Poiché spesso nel Paese dov'è stato commesso il reato preliminare si svolge un processo, le autorità svizzere attendono di prendere una decisione fino a quando viene pronunciata la relativa sentenza. In questo modo si evitano sovrapposizioni e più tardi le autorità svizzere possono basare le proprie decisioni su sentenze giuridicamente valide pronunciate in altri Paesi. La Svizzera sostiene le autorità straniere fornendo o richiedendo assistenza giudiziaria. Tutti questi provvedimenti delle autorità di perseguimento penale non trovano quindi necessariamente riscontro in una decisione giudiziaria.

Sono state pronunciate 45 condanne per riciclaggio di denaro commesso in banda o per mestiere (art. 305^{bis} n. 2 lett. b e c CP). Il Tribunale federale ha stabilito che vi è riciclaggio di denaro per mestiere a partire da una cifra d'affari di CHF 100 000 all'anno, mentre un guadagno è ritenuto considerevole a partire da CHF 10 000. Di conseguenza anche le somme coinvolte in questa categoria sono elevate e il valore medio corrisponde a quasi CHF 2 milioni per ogni singolo caso. Nella quasi totalità dei casi il denaro incriminato proviene dal traffico di stupefacenti. Per quanto concerne la nazionalità degli autori, si riscontra una situazione simile a quella che riguarda il riciclaggio di denaro semplice. Sono stati condannati soprattutto cittadini svizzeri e persone di etnia albanese provenienti dall'Albania, dalla Macedonia e dal Kosovo. Nella maggioranza dei casi il denaro incriminato non è mai entrato in contatto con il sistema finanziario legale, ma è stato contrabbandato fuori dalla Svizzera. In quattro casi di truffa il denaro è stato sottratto allo scopo a cui era destinato e trasferito su conti personali. In un caso di truffa e in uno di traffico di stupefacenti, il reato preliminare è stato commesso all'estero e in alcuni singoli casi sono stati condannati degli intermediari

che non erano direttamente coinvolti nel reato preliminare, ma che si erano prestati a operazioni di riciclaggio.

3.2.4 Modi operandi

In quasi la metà dei casi in cui, sulla base degli atti giudiziari, è riconoscibile un *modus operandi*, il denaro incriminato è rimasto al di fuori del sistema finanziario legale. Spesso il denaro contante è stato contrabbandato al di là dei confini o nascosto in locali abitativi o societari. Nel 55 per cento dei casi si è tentato di inserire il denaro incriminato nel sistema finanziario legale. Anche in questi casi si sono potuti accertare diversi modi operandi semplici ma efficienti. Nella maggior parte dei casi l'autore del reato preliminare o terzi cambiano banconote di piccolo taglio in altre di grosso taglio presso uffici postali o filiali di banche, effettuano operazioni di cambio in valute straniere oppure trasferimenti all'estero per mezzo di banche o offerenti di servizi per operazioni di pagamento. Sono stati riscontrati anche i seguenti modi operandi:

- gli autori dei reati preliminari, terzi o persone giuridiche versano il denaro su conti bancari o postali per trasferirlo poi su conti esteri;
- si effettuano da conti bancari reiterati prelievi in contanti che corrispondono a precedenti versamenti;
- il denaro viene preso in consegna in Svizzera e la stessa cifra viene versata al destinatario domiciliato all'estero attraverso un conto bancario all'estero;
- il denaro viene versato su conti intestati a familiari;
- vengono riscossi degli assegni ottenuti con la truffa o il furto;
- il denaro viene conservato in una cassetta di sicurezza presso una banca;
- il modulo A viene intenzionalmente compilato con informazioni errate sugli avvenimenti economicamente diritto ai valori patrimoniali;
- il denaro viene consegnato a fiduciari o avvocati per il versamento su conti bancari intestati a persone fisiche o giuridiche;
- viene intenzionalmente interrotto il paper trail;
- vengono effettuati investimenti di denaro in ristoranti, beni immobili, automobili d'occasione e prodotti elettronici.

3.3. Conclusione

Riassumendo si può affermare che la Svizzera dispone di una giurisprudenza molto differenziata sulla fattispecie penale del riciclaggio di denaro e che il traffico di stupefacenti costituisce tuttora il reato preliminare più ricorrente. Le sentenze riguardano moltissimi settori e spaziano dall'occultamento di una refurtiva di alcune centinaia di franchi, al riciclaggio di denaro di diverse decine di milioni di franchi per conto di organizzazioni criminali internazionali oppure a operazioni di riciclaggio nell'ambito di grossi casi di corruzione a livello internazionale. Gli autori del riciclaggio si avvalgono di modi operandi semplici ma efficienti, la maggior parte di loro non ha conoscenze

particolari del settore bancario e finanziario e risulta spesso personalmente coinvolta nel reato preliminare. Più il presunto autore del riciclaggio di denaro è estraneo al reato preliminare, più è difficile provare il dolo eventuale e mettere in relazione i fondi incriminati con un concreto reato preliminare. Se il reato preliminare viene commesso all'estero, le autorità svizzere riescono ad influenzare solo in maniera limitata l'esito dell'inchiesta, poiché necessitano della cooperazione delle autorità straniere. Singoli casi spettacolari di dimensioni internazionali e caratterizzati da un forte impatto mediatico non sono la regola nell'ambito del riciclaggio di denaro in Svizzera, ma costituiscono un elevato potenziale di danno e influenzano fortemente la reputazione della piazza finanziaria svizzera all'estero.

4. Tipologie

4.1. Preambolo

Questa sezione è stata ristrutturata per consentire di seguire l'ulteriore decorso delle comunicazioni di sospetto.

La rubrica delle tipologie si compone pertanto ora di una prima parte che contiene esempi di comunicazioni ricevute nel corso del 2004 e di una seconda parte concernente le sentenze e le decisioni pronunciate dalle autorità di perseguimento penale in relazione alle comunicazioni effettuate in passato. Nell'intento di sostenere gli sforzi degli intermediari finanziari nel riconoscere transazioni e fattispecie sospette, sono stati inoltre evidenziati gli elementi tipici dei diversi casi presentati.

Tuttavia, con la nuova struttura, la selezione dei casi presentati non è più necessariamente proporzionale al numero di comunicazioni pervenute dai singoli tipi di intermediari finanziari.

Si è inoltre rinunciato a pubblicare i casi più importanti già ampiamente riportati dalla stampa nel corso dell'anno. Tali casi, sicuramente importanti per numero di persone e somme coinvolte, presentano tuttavia spesso un interesse minore per la tipologia. Infatti, a causa del clamore che suscitano, passano in secondo piano gli aspetti peculiari delle comunicazioni di sospetto.

4.2. Casi del 2004

4.2.1 Acquisto d'automobili tramite Internet – Utilizzo di un conto escrow per il pagamento – Truffa – Sospetto di riciclaggio di denaro

Dati di base del caso:

Numero di comunicazioni:	2
Intermediario finanziario:	banca regionale e cassa di risparmio
Presunto reato preliminare:	truffa
Importi coinvolti:	almeno CHF 135 000

Elementi di sospetto e analisi:

1. Relazioni bancarie aperte di recente (nel caso specifico meno di sei mesi prima della comunicazione)
2. Bonifici effettuati da diverse persone e da diversi Paesi, senza legami evidenti con l'attività dichiarata dal titolare del conto
3. Trasferimento da un conto in USD a un conto in CHF il giorno stesso in cui il denaro è bonificato (conto di passaggio)
4. Prelievo immediato e in contanti del denaro trasferito (il giorno stesso o al massimo dopo 3 giorni)
5. Reclamo presso la banca da parte delle persone che hanno effettuato i versamenti
6. Conti pressoché vuoti al momento della comunicazione
7. Informazioni non plausibili fornite dal titolare del conto in merito allo sfondo economico della transazione

Nell'arco di due mesi, MROS ha ricevuto due comunicazioni di sospetto riciclaggio di denaro provenienti da due banche e concernenti la società X.

La società è attiva nella fabbricazione e nel commercio di vari prodotti. A metà novembre 2003, l'amministratore unico (Y) della società ha aperto due conti (in USD e in CHF) presso la banca A, e a fine dicembre 2003 altri presso la banca B.

A partire da dicembre, sul primo conto presso la banca A sono stati accreditati tre versamenti in USD per un importo complessivo di circa USD 53 000. Presso la banca B è avvenuta la medesima cosa, infatti durante il mese di gennaio sono stati registrati cinque bonifici per un ammontare totale di circa USD 63 000. In entrambi i casi, il denaro è stato convertito il giorno stesso in CHF (trasferimento dai conti in USD sul conto in CHF) e quindi prelevato in contanti nei giorni successivi dalla collaboratrice di Y.

A partire da fine gennaio 2004 e nel corso del mese di febbraio, alcune delle persone che hanno effettuato i versamenti si sono lamentate presso le banche A e B e hanno chiesto la restituzione del denaro versato.

Essi sostenevano di aver voluto acquistare un'automobile su Internet. In occasione delle transazioni, i potenziali acquirenti, in genere domiciliati negli USA, hanno scambiato alcune e-mail con il venditore, il cui nome era probabilmente fasullo, e dietro il quale si celava in realtà Y. Questi proponeva agli interessati di ricorrere a una società escrow, che avrebbe funto da intermediaria tra venditore e acquirente per incassare il prezzo della compravendita¹³. Il venditore dichiarava che avrebbe poi fornito il veicolo non appena avesse ottenuto la conferma, da parte della società escrow, del versamento del denaro.

In realtà, le coordinate bancarie della società escrow erano quelle della società X presso le banche A e B e le automobili promesse non sono mai state consegnate agli acquirenti.

Conformemente agli obblighi di diligenza, le banche A e B hanno chiesto a Y informazioni riguardo allo sfondo economico delle operazioni eseguite. Alla banca B è stato risposto che Y era in viaggio all'estero. Alla banca A, Y ha consegnato le copie dei "contratti di compravendita" stipulati fra una società tedesca e gli acquirenti che avevano versato i soldi. Considerato che questi contratti erano semplici e-mail sprovviste di firma e dato l'insieme delle circostanze, la banca ha avuto forti dubbi circa l'autenticità dei contratti.

Le ricerche intraprese da MROS hanno permesso di accertare che la società X è effettivamente iscritta nel registro di commercio, impiega personale ed è attiva nella produzione e nel commercio di apparecchi di pulizia. Y, dal canto suo, è registrato nelle banche dati della polizia a causa di diversi reati.

MROS ha trasmesso le comunicazioni alle autorità cantonali di perseguimento penale. In base alle informazioni disponibili, è stata avviata un'inchiesta penale nei confronti di Y e della sua segretaria, per truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP). Non è invece noto se siano indagati anche per riciclaggio di denaro.

¹³ Informazioni relative all'argomento escrow e ulteriori informazioni sulla criminalità su Internet si trovano sul sito dell'Ufficio federale di polizia all'indirizzo www.cybercrime.admin.ch/i/fragen-escrow

4.2.2 Gestione di una lotteria – Truffa – Sospetto di riciclaggio di denaro

Dati di base del caso:

Numero di comunicazioni:	3
Intermediario finanziario :	2 grandi banche e 1 gestore patrimoniale
Presunto reato preliminare:	truffa
Importi coinvolti:	circa CHF 14 milioni

Elementi di sospetto e analisi:

1. Procedura penale pendente nei confronti di un cliente dell'intermediario finanziario
2. Intervento di una società di domicilio (società di comodo o "shell company") nella transazione (nel caso specifico quale titolare del conto)
3. Paese a rischio
4. Informazioni apparse sulla stampa

In aprile e in settembre 2002, due grandi banche hanno entrambe aperto un conto intestato alla società A domiciliata in America latina. La società A è una società di domicilio che si occupa della gestione del patrimonio dell'avente economicamente diritto X e della sua famiglia. X è azionista di maggioranza di una società che gestisce una lotteria molto popolare in un Paese dell'America latina.

In occasione dell'apertura, sul conto sono state immediatamente versate notevoli somme di denaro (USD 1 milione e USD 5 milioni). Il profilo economico del cliente era relativamente importante. Nei confronti della banca egli ha affermato che il suo patrimonio complessivo ammontava a USD 20 milioni, aggiungendo che i valori patrimoniali versati provenivano dalla gestione di una lotteria in America latina.

La gestione dei due conti è stata affidata a un gestore patrimoniale indipendente, incaricato di operare una politica d'investimento conservatrice. Infatti, il denaro è stato investito soprattutto in obbligazioni in valuta USD o in depositi fiduciari a corto termine (depositi inferiori a un anno). I conti sono stati regolarmente alimentati anche in seguito mediante versamenti provenienti dall'America latina.

Una delle due banche ha appreso per caso da un articolo di giornale che nei confronti di X era stata avviata un'inchiesta per truffa nel suo Paese d'origine. Secondo l'articolo uno degli ex associati avrebbe infatti accusato X di aver manipolato a suo favore l'estrazione dei numeri vincenti, modificando il codice a barra delle palline letto dal computer e influenzando così l'estrazione. Inoltre il risultato veniva reso noto solo 4 ore dopo l'estrazione permettendo ai collaboratori di X di acquistare biglietti della lotteria vincenti.

Riconosciuto il cliente in base alle informazioni riportate dall'articolo, una delle banche ha denunciato la relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione. Il gestore patrimoniale, informato a sua volta, ha avvisato anche l'altra banca. MROS ha pertanto ricevuto tre comunicazioni relative al caso.

Oltre alle abituali ricerche, MROS ha contattato la Finacial Intelligence Unit (FIU) del Paese dell'America latina per chiedere chiarimenti circa la procedura penale nei confronti di X.

Ottenuta conferma dell'effettiva esistenza di un procedimento penale nei confronti del cliente, MROS ha trasmesso il caso al Ministero pubblico della Confederazione, poiché secondo gli accertamenti effettuati i reati sono stati commessi prevalentemente all'estero e quindi tale trasmissione era giustificata (art. 340^{bis} CP)¹⁴. Contro X è stata avviata un'indagine di polizia giudiziaria per riciclaggio di denaro.

4.2.3 Body packer

Dati di base del caso:

Numero di comunicazioni:	4
Intermediario finanziario :	servizio per le operazioni di pagamento
Presunto reato preliminare:	reati in materia di stupefacenti
Importi coinvolti:	almeno CHF 15 800

Elementi di sospetto e analisi

1. I mittenti sono richiedenti l'asilo che risiedono solo da pochi mesi in Svizzera, senza permesso di lavoro
2. Numerose persone trasferiscono denaro al medesimo destinatario (organizzazione)
3. Nessuna relazione tra mittente e destinatario
4. Impossibilità di ottenere informazioni sulla provenienza del denaro o sul motivo della transazione
5. Trasferimento di denaro in un Paese a rischio (Africa occidentale)

Tramite una banca dati interna, il money-transmitter autore della comunicazione riesce a ricostruire fino a un mese addietro chi ha versato denaro e a favore di chi sono stati effettuati i versamenti. Le ricerche del money-transmitter nella banca dati hanno permesso di appurare che, in breve tempo, quattro persone hanno trasferito parecchie migliaia di franchi in parte ai medesimi destinatari in un Paese dell'Africa occidentale e in quattro Paesi dell'Europa occidentale.

Gli autori dei versamenti provengono dall'Africa occidentale e risiedono da circa un anno in Svizzera come richiedenti l'asilo senza permesso di lavoro. La provenienza dei fondi è pertanto molto sospetta.

L'analisi della comunicazione di sospetto ha permesso a MROS di constatare che si tratta di un'organizzazione ben organizzata dedicata al trasferimento di denaro.

A causa della loro ancor breve permanenza in Svizzera, le quattro persone che hanno versato il denaro non erano tuttavia registrate agli atti.

MROS ha invece avuto più fortuna esaminando i destinatari del denaro. Il nome di uno di essi era emerso due anni prima in un Paese limitrofo in relazione a reati in materia di stupefacenti. MROS ha contattato il Paese interessato per avere maggiori ragguagli sul caso.

Visto che come membro del Gruppo Egmont nel frattempo MROS collabora con altri 94 Paesi, sussiste anche la possibilità di fare esaminare i destinatari del denaro negli altri Paesi. Tuttavia, una richiesta all'estero presuppone l'esistenza di dati sufficienti in

¹⁴ L'art. 340^{bis} delimita le competenze tra la Confederazione e i Cantoni in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata ed economica. Esso suscita molti problemi d'interpretazione, causando divergenze d'opinione tra gli specialisti. I problemi si sono potuti tuttavia in parte risolvere grazie a una decisione del Tribunale federale del 23 marzo 2004 (DTF 130 IV 68).

merito al destinatario. Spesso però il mittente in Svizzera compila in maniera incompleta i formulari per il versamento e ciò preclude la possibilità di una richiesta all'estero. Poiché MROS ha attirato l'attenzione dei money-transmitter su tale questione, ora questi ultimi insistono maggiormente affinché la persona che effettua il versamento compili i moduli nel modo più completo possibile.

La richiesta al Paese limitrofo ha permesso di accertare che il destinatario figurava registrato agli atti per infrazioni alla legge sugli stupefacenti. Due anni prima egli era stato arrestato in un aeroporto del Paese richiesto, poiché trovato in possesso di parecchie centinaia di grammi di cocaina. Si è potuto accertare che egli viaggiava per tutta l'Europa quale cosiddetto "body packer". Aveva messo la cocaina in 33 sacchetti di plastica che aveva inghiottito prima del suo "viaggio d'affari".

In base a tali circostanze non si poteva escludere l'origine criminale dei valori patrimoniali accreditati. Attualmente un'autorità cantonale di perseguimento penale si sta occupando delle comunicazioni di sospetto.

4.2.4 Mafia dei Paesi dell'Europa orientale

Dati di base del caso:

Numero di comunicazioni:	1
Intermediario finanziario:	banca controllata da capitale estero
Presunto reato preliminare:	organizzazione criminale / corruzione
Importi coinvolti:	USD 5 495 000

Elementi di sospetto e analisi:

1. Informazione da parte di terze persone
2. Ricerche proprie da parte del compliance officer
3. Società offshore

Una banca ha comunicato a MROS una relazione d'affari concernente una società domiciliata in un Paese offshore.

Il conto era stato aperto nell'aprile 2001 unicamente a scopo d'investimento. Alcuni mesi dopo vi è stato versato un importo di USD 5 milioni e in seguito, a parte gli interessi maturati e un versamento del titolare del conto, non vi sono stati più altri cambiamenti o transazioni. Alla luce di queste circostanze la relazione d'affari non aveva attirato l'attenzione della banca.

Tuttavia, il consulente della clientela è venuto per caso a sapere che XY, l'avente economicamente diritto della società, era stato arrestato nel suo Paese d'origine dell'Europa orientale.

La banca ha quindi incaricato il proprio compliance officer esterno di raccogliere informazioni più specifiche in merito alle circostanze dell'arresto. Il voluminoso rapporto dell'esperto conteneva l'informazione secondo cui nel suo Paese d'origine XY era al centro d'importanti indagini e processi, indagato per aver creato e diretto un'organizzazione criminale nonché per corruzione, riciclaggio di denaro e truffa.

Con le sue truffe, avrebbe recato al Governo del suo Paese un danno di parecchi milioni di franchi nel settore dei carburanti.

MROS ha quindi contattato la FIU competente del Paese dell'Europa orientale interessato per verificare le indicazioni contenute nel rapporto e ha potuto ottenere le informazioni sullo sfondo economico riportate qui di seguito.

Nell'organizzazione criminale di XY sono coinvolte oltre un migliaio di società e diverse centinaia di persone, tra cui anche alcuni politici di alto rango.

L'organizzazione ha importato nel Paese dell'Europa orientale carburante dichiarato come olio combustibile, per venderlo successivamente tramite le sue società come carburante diesel, utilizzando documenti falsi. In questo modo, gli indagati sono riusciti a eludere le notevoli tasse prelevate sui carburanti, ottenendo margini di guadagno di oltre il 50 per cento.

Per costituire l'intera organizzazione, sono stati utilizzati i nomi di senza tetto, di alcolizzati e di tossicodipendenti, quali titolari fittizi di nuove società. Numerose persone sono state minacciate e sono scomparse (tra gli altri un direttore di banca) o decedute in circostanze misteriose.

Ogni maggiore sottogruppo di questa organizzazione criminale aveva delle persone di contatto in seno alla polizia e negli uffici finanziari. Apparentemente i collegamenti si estendevano fino al Ministero delle finanze.

L'analisi delle persone coinvolte nella comunicazione di sospetto ha inoltre permesso di appurare che XY è menzionato in una domanda di assistenza giudiziaria indirizzata dal Paese dell'Europa orientale alla Svizzera, con la quale le autorità di perseguimento penale chiedono l'estradizione di uno dei complici di XY, probabilmente residente in Svizzera.

Considerati i legami internazionali e il sospetto di organizzazione criminale, MROS ha trasmesso la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione, che nel frattempo ha avviato un'indagine di polizia giudiziaria per sospetto riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305^{bis} numero 2 CP.

4.2.5 **Frequente uso di carte di credito – Acquisti effettuati sempre presso la medesima società – Transazioni sospette e sfondo delle transazioni poco chiaro – Sospetto di riciclaggio di denaro**

Dati di base del caso:

Numero di comunicazioni:	1
Intermediario finanziario:	società che amministra carte di credito
Presunto reato preliminare:	non determinato
Importi coinvolti:	CHF 1 463 450

Elementi di sospetto e analisi

1. Acquisti mediante carta di credito presso la medesima ditta per importi elevati e a intervalli regolari
2. Intervento di una società di domicilio nella transazione, nel caso presente la società presso cui sono stati effettuati gli acquisti con la carta di credito
3. Le fatture sono compilate in modo superficiale, sono finte e servono solo a giustificare le transazioni
4. Gli importi coinvolti sembrano sproporzionati rispetto al profilo economico del cliente
5. Il credito è rimborsato all'intermediario finanziario mediante versamenti in contanti presso gli uffici postali
6. Il cliente rifiuta di fornire informazioni in merito allo sfondo economico delle transazioni dei valori patrimoniali

Alla fine del 2004, una società che amministra carte di credito ha effettuato una comunicazione a MROS in merito a una relazione d'affari sospetta.

La relazione d'affari denunciata concerneva un cittadino dell'Europa occidentale (X) domiciliato in Svizzera francese, cliente della società dal luglio 1999.

L'intermediario finanziario ha constatato che, nell'arco di un anno e mezzo, il suo cliente ha effettuato numerose transazioni mediante la sua carta di credito, per un importo complessivo di CHF 1,45 milioni. Gli importi mensili erano compresi tra CHF 20 000 e 160 000 e sono stati regolati in un primo tempo mediante LSV (autorizzazione d'addebitamento) dal conto di X (fra gennaio e ottobre 2003) e successivamente in contanti presso gli uffici postali (fra novembre 2003 e ottobre 2004). Accanto a importi modesti per i bisogni quotidiani, l'intermediario finanziario ha constatato che la maggior parte del denaro (CHF 1,4 milioni) è stato utilizzato per pagare degli acquisti effettuati presso la società Y, attiva nel ramo elettronico (tra CHF 16 000 e CHF 160 000 al mese).

Siccome le transazioni apparivano oltremodo sospette, il cliente è stato sollecitato a fornire informazioni dettagliate circa la provenienza dei valori patrimoniali e le attività della ditta Y.

La società Y è stata fondata agli inizi del 2001 e diretta prima da A e quindi da B (amministratori unici), entrambi titolari di carte di credito presso l'intermediario finanziario. Secondo quanto figura nell'estratto del registro di commercio, la società Y è attiva nel settore dell'elettronica (importazione/esportazione, vendita e installazione).

Le ricerche effettuate dall'intermediario finanziario hanno consentito di accertare che X e A erano gli unici ad aver acquistato mediante carta di credito del materiale della società Y.

Ulteriori ricerche hanno appurato che A e B erano gli amministratori di numerose società, gran parte delle quali in liquidazione, e che X e B (amministratore della società Y) si conoscevano personalmente.

X non ha risposto alle richieste dell'intermediario finanziario, non essendo disposto a fornire informazioni circa i valori patrimoniali e il loro avente economicamente diritto. La società Y dal canto suo ha comunicato all'intermediario finanziario che con la sua carta di credito X aveva pagato dei televisori al plasma e la loro installazione al suo domicilio e nei suoi uffici. La ditta Y ha messo a disposizione dell'intermediario finanziario le corrispondenti fatture. Le fatture tuttavia appaiono rudimentali e non dimostrano che la merce sia stata effettivamente consegnata a X.

In base alle informazioni raccolte l'intermediario finanziario ha sospettato che nel caso di Y, si trattasse di una società di domicilio senza una vera e propria attività commerciale e senza personale. Perciò ha comunicato il caso a MROS.

Le ricerche di MROS hanno permesso di accertare che X è il direttore di una fiduciaria con solo due impiegati, con sede in Svizzera francese. È pertanto piuttosto improbabile che il denaro di X sia frutto unicamente del salario percepito come direttore di questa fiduciaria. Inoltre è ancora più difficile credere che una società di queste dimensioni possa permettersi di investire centinaia di migliaia di franchi nell'acquisto di materiale elettronico.

Dopo l'analisi della comunicazione di sospetto per MROS era chiaro che la provenienza del denaro era sospetta, anche se non vi erano indizi concreti che consentissero di affermare che i fondi fossero di origine criminosa. Per quanto concerne le persone coinvolte nel caso, le ricerche condotte da MROS hanno permesso di stabilire che alcune di esse in Svizzera erano registrate agli atti per attività criminali e sospettate di riciclaggio di denaro.

Alla luce di questi accertamenti, MROS ha trasmesso il caso alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale. Tuttavia, perché sussista la fattispecie di riciclaggio di denaro occorre dimostrare che il denaro proviene da un atto criminale. Nel caso presente si possono formulare due ipotesi sull'origine dei fondi: o essi provengono da un'attività lecita (e non vi può quindi essere riciclaggio di denaro) oppure da un crimine (commesso da X o da una terza persona) e X tenta di celarne l'origine criminale tramite l'acquisto di materiale elettronico.

4.3. Casi degli anni precedenti ora conclusi

4.3.1 Commercio di « time share » – Versamento anticipato di una commissione da parte dei clienti – Truffa – Riciclaggio di denaro

Dati di base del caso:

Numero di comunicazioni:	3
Intermediario finanziario:	banca controllata da capitale estero
Presunto reato preliminare:	truffa
Importi coinvolti:	almeno CHF 2 050 000

Elementi di sospetto e analisi

1. Conto aperto a nome di una società offshore
2. Versamenti regolari da parte di diverse persone da diversi Paesi, poco dopo l'apertura del conto
3. Trasferimento dal conto della società al conto personale dei dirigenti della stessa
4. A seguito di ingenti prelievi in contanti, sul conto rimangono pochi soldi
5. Gli ordini di versamento terminano altrettanto improvvisamente come avevano avuto inizio
6. Reclamo alla banca da parte delle persone ordinanti
7. Conto quasi vuoto al momento della comunicazione
8. Informazioni poco plausibili fornite dal titolare del conto in merito allo sfondo economico delle transazioni

Nel 2003, l'Ufficio di comunicazione ha ricevuto da una banca tre comunicazioni di sospetto riciclaggio di denaro.

I tre conti oggetto delle comunicazioni erano stati aperti tra febbraio e aprile del 2002, a nome delle seguenti persone o ditte:

- società X, registrata in un centro offshore del bacino mediterraneo;
- A (avente economicamente diritto a X), cittadino di un Paese dell'Europa occidentale e domiciliato in un Paese del mediterraneo;
- B, cittadino di un Paese dell'Europa occidentale e domiciliato in un Paese del mediterraneo.

Inoltre nella comunicazione è menzionata una terza persona (C) che ha la procura sul conto di B.

La banca ha constatato che subito dopo l'apertura sul conto della società X sono stati accreditati numerosi importi versati soprattutto da persone residenti in Svizzera francese o in Francia. Le somme versate si situano generalmente tra EUR 2 000 e 20 000. L'importo complessivo dei versamenti ammonta a circa CHF 150 000 dalla Svizzera e EUR 1 260 000 dalla Francia.

Successivamente, su ordine di A, la maggior parte del denaro è trasferita sui conti personali di A (EUR 290 000) e di B (EUR 400 000, direttamente dal conto di X o indirettamente, tramite il conto di A).

A fine febbraio 2002, B ha effettuato un importante prelievo di EUR 340 000 in contanti, lasciando sul conto della ditta soltanto EUR 8 000. Per il prelievo si sono presentati in banca B e il suo procuratore C e B ha insistito affinché la ricevuta del prelievo fosse firmata da C e non da lui, richiedendo poi una fotocopia della ricevuta firmata da C. In seguito non si sono più verificate transazioni importanti.

A metà marzo A ha agito nello stesso modo, presentandosi in banca e chiedendo il prelievo di EUR 120 000 in contanti dal proprio conto. Dopo questo prelievo il conto di A presentava un saldo di EUR 2 400.

A partire da fine marzo 2003, la banca ha ricevuto reclami da parte di persone che sostenevano di essere state vittime di una truffa. Esse affermavano di aver versato denaro alla società X nell'ambito della rivendita di settimane di vacanza in multiproprietà ("time-sharing") e che in seguito non avevano più avuto notizie dalla società.

La fattispecie descritta alla banca induceva a sospettare che si trattasse di una truffa e di riciclaggio di denaro. Vista la presenza di evidenti indizi di truffa e di riciclaggio di denaro, MROS ha deciso di trasmettere il caso alle autorità di perseguimento penale, benché nessuna delle persone coinvolte fosse nota alle autorità svizzere per fatti penalmente rilevanti.

Una settimana dopo la trasmissione del caso, è stata avviata un'indagine di polizia giudiziaria nei confronti di A, B e C per truffa (art. 146 CP), eventuale appropriazione indebita (art. 138 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP). L'inchiesta e l'audizione delle vittime hanno permesso di accertare che la società X disponeva di numerosi uffici in una città del Mediterraneo. Essa invitava le vittime a recarsi in questa città per firmare i contratti per la rivendita delle loro quote di multiproprietà.

La società X proponeva alle vittime di acquistare le loro quote di multiproprietà per poi rivenderle ad altre persone. La somma proposta alle vittime era sensibilmente più alta rispetto al prezzo d'acquisto delle quote. Al momento di firmare il contratto, esse dovevano tuttavia versare una provvigione di parecchie migliaia di euro e questo denaro veniva successivamente versato sul conto della società X presso la banca denunciante. Le vittime, dal canto loro, avrebbero dovuto ricevere l'equivalente del prezzo di vendita delle loro quote, non appena queste fossero state vendute. Esse tuttavia non hanno mai ricevuto denaro, malgrado le lettere inviate a X (ritornate con la menzione «partito») e le ripetute telefonate (numero non più in funzione).

In base all'esame della documentazione bancaria, il giudice ha ordinato il blocco e la consegna dei documenti bancari di altri due conti aperti a nome di B e C presso due altre banche (M e N). Sembra che parte del denaro ritirato in contanti da B e C sia stato depositato su uno di questi conti (saldo presso la banca N: EUR 163 323). Inoltre A, arrestato in occasione di un soggiorno in Svizzera, è stato interrogato in merito alle transazioni. Egli ha affermato che era soprattutto B il responsabile della società X e che lui stesso si era occupato solo in modo limitato delle attività della società. A ha

anche sostenuto di non sapere quello che succedeva in seno alla società, scaricando tutta la responsabilità sui suoi partner. A ha inoltre aggiunto che la società X avrebbe trovato acquirenti per circa il 40 per cento delle quote di multiproprietà, ma di non poter fornire indicazioni su questi eventuali compratori, poiché era B a occuparsi delle formalità in merito.

Infine A ha fatto osservare che tra la ditta X e le persone danneggiate erano stati conclusi dei contratti che prevedevano il pagamento anticipato di una provvigione e che quindi la società non era tenuta a restituire il denaro versato dai clienti nel caso in cui le trattative per la rivendita delle quote di multiproprietà non andassero in porto. Secondo A, quindi, il denaro versato sul conto di X rappresenterebbe il beneficio della società, dopo la deduzione delle spese di gestione.

Le indagini dell'autorità inquirente ha tuttavia smentito le affermazioni di A. La società X infatti è stata attiva solo durante circa un anno (dalla fine del 2001 alla fine del 2002 / inizio 2003), prima di chiudere improvvisamente senza lasciare alcun recapito, benché alcuni contratti della durata di sei o di dodici mesi fossero ancora in vigore. Sembra inoltre che le presunte vittime erano state indotte a impegnarsi contrattualmente e a versare la provvigione, poiché i rappresentanti di X avevano affermato che la società aveva già trovato un acquirente per le loro quote di multiproprietà.

Il procuratore che si occupa del caso ha tuttavia deciso di non perseguire penalmente A, B e C in Svizzera, ma di denunciare i fatti alle autorità del Paese di origine di A. Infatti, un procedimento svizzero avrebbe come principale oggetto il riciclaggio di denaro perpetrato dai responsabili della società X, che hanno prelevato in contanti o versato su altri conti in Svizzera il denaro sottratto alle vittime, per celarne la provenienza criminale. Tuttavia sarebbe stato molto oneroso interrogare tutte le persone danneggiate residenti all'estero e quindi la procedura per riciclaggio di denaro è stata sospesa in Svizzera e trasferita al Paese limitrofo interessato.

4.3.2 Riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti mediante un prestanome ; condanna.

Dati di base del caso:

Numero di comunicazioni:	1
Intermediario finanziario:	servizio per le operazioni di pagamento
Presunto reato preliminare:	infrazioni alla legge sugli stupefacenti
Importi coinvolti:	CHF 75 000

Elementi di sospetto e analisi

1. Trasferimento regolare di fondi in diversi Paesi
2. Non vi è nessun legame apparente tra coloro che hanno versato il denaro e i beneficiari. Ogni versamento è a beneficio di un destinatario diverso che non sembra essere noto al mittente
3. Nessun giustificativo in merito alla provenienza del denaro (p.es. ricevuta di prelievo bancario)
4. Affermazioni poco plausibili in merito alla destinazione dei fondi (sostegno a un familiare residente all'estero)
5. Transazioni regolarmente di poco inferiori alla soglia d'identificazione dell'avente econo-

micamente diritto ("smurfing")

6. Ricorso a un prestanome per effettuare la transazione (una seconda persona accompagna il cliente)
7. L'attività del cliente e il suo profilo economico (disoccupato) non corrispondono agli importi trasferiti

Nel dicembre 2002, l'Ufficio di comunicazione ha ricevuto una comunicazione di sospetto proveniente da un servizio per le operazioni di pagamento.

L'intermediario finanziario ha infatti constatato che la sua cliente X, cittadina africana titolare di un permesso di soggiorno, ha effettuato numerosi trasferimenti di denaro tra inizio marzo e metà novembre 2002.

Il denaro, per un importo complessivo leggermente superiore a CHF 75 000, è stato trasferito in nove Paesi diversi, per la maggior parte in Africa, ma anche in Europa e in America del Nord. Tra i destinatari del denaro e X non vi era nessuna relazione apparente e X non era in grado di rendere plausibili le transazioni. Infatti, la cliente sosteneva che con i versamenti intendeva aiutare un membro della sua famiglia residente all'estero.

MROS ha proceduto ad alcune ricerche su X e sui destinatari del denaro nelle banche dati, non trovando tuttavia alcun indizio relativo a un possibile reato preliminare. Considerata l'importanza e il numero delle transazioni effettuate, MROS ha tuttavia deciso di trasmettere il caso alle autorità di perseguimento penale, malgrado l'assenza di informazioni relative alle persone coinvolte.

Le ricerche condotte dalla polizia hanno permesso di accertare che X, senz'attività lucrativa dal novembre 2001, aveva ripetutamente trasferito denaro inviandolo alla sua famiglia. Nella primavera del 2002 aveva conosciuto Y, anche lui cittadino africano e richiedente l'asilo, con il quale ha intrecciato una relazione sentimentale, finita nel settembre 2002. Durante questo periodo, Y ha approfittato della relazione per domandare a X di effettuare per lui dei bonifici, spiegandole che si trattava di denaro proveniente da amici, anch'essi rifugiati, che non avevano il diritto di inviare il denaro. Fidandosi ciecamente di Y, X ha accettato di trasferire all'estero degli importi inferiori o uguali a CHF 4 000. In base alle direttive interne dell'intermediario finanziario, infatti, per tali somme non è richiesto un obbligo speciale di chiarimento. Per questi favori, X ha percepito una commissione del 2,5 per cento.

All'inizio X non sapeva che il denaro trasferito era di dubbia provenienza. L'inchiesta ha tuttavia permesso di stabilire che Y si è servito dell'amica per trasferire denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. Si trattava di somme guadagnate con le proprie vendite o consegnategli da altri trafficanti. Y era del resto già stato condannato in passato per traffico di stupefacenti.

Il denaro è stato inviato sempre secondo le medesime modalità. Y contattava X e con lei si recava dall'intermediario finanziario. X compilava il formulario per il trasferimento in base alle istruzioni datele da Y, il quale registrava il codice di bonifico sul suo telefono cellulare, mentre X conservava la ricevuta. Una volta giunto a destinazione il pagamento, Y ordinava a X di distruggere la ricevuta. In questa maniera sono stati effettuati 31 bonifici, per un importo complessivo di CHF 41 200. Nel settembre del 2002, quando la relazione tra X e Y si è incrinata, X si è rifiutata di continuare a fare i trasfe-

rimenti. Perciò Y ha dato ai suoi amici il numero di telefono di X affinché si rivolgesse direttamente a lei. X ha pertanto ancora effettuato trasferimenti di denaro per circa CHF 11 000, percependo questa volta una commissione del 5 per cento. Inoltre lei stessa ha trasferito del denaro alla propria famiglia, per un importo totale di CHF 15 600, di cui ha dimostrato l'origine lecita.

A poco a poco X ha cominciato a dubitare dell'origine dei fondi. Soprattutto quando ha iniziato ad avere contatti diretti con gli "amici" di Y, ha intuito che si trattava di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti.

Al termine dell'inchiesta, il caso è finito in tribunale. X è stata condannata per riciclaggio di denaro a tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per due anni. Y è stato condannato a tre anni di reclusione senza condizionale per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro.

5. La prassi di MROS

5.1. **La comunicazione di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD¹⁵ deve essere inviata sempre all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)**

Nel 2004 MROS ha riscontrato un fatto insolito: un intermediario finanziario ha effettuato una comunicazione di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD direttamente all'autorità di perseguimento penale, inviando a MROS una semplice copia per conoscenza. MROS ha criticato il modo di procedere dell'intermediario finanziario. Questi ha citato il commentario di Werner de Capitani¹⁶, secondo cui la comunicazione di sospetto, che per sua natura rappresenta una denuncia penale, può essere inoltrata anche a un'autorità di perseguimento penale. Da un punto di vista giuridico formale è vero che per sua natura una comunicazione di sospetto può essere definita una denuncia penale. Tuttavia, la formulazione dell'articolo 9 LRD è chiara e inequivocabile: la comunicazione di sospetto va inviata esclusivamente all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Anche il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario¹⁷ è inequivocabile¹⁸:

“Le autorità cantonali di perseguimento penale sono di principio responsabili per il perseguimento e il giudizio rilevanti ai fini della presente legge. Tuttavia, le comunicazioni devono essere indirizzate non a queste autorità, bensì all'istituendo Ufficio centrale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. I vantaggi di tale soluzione sono evidenti: si evita che le autorità cantonali di perseguimento penale siano sommerse da notificazioni poco fondate. L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, specializzato in materia, sarà in grado di distinguere le fattispecie realmente sospette dal punto di vista del riciclaggio di denaro da quelle meno rilevanti, effettuando così un efficace esame preliminare (art. 23 cpv. 2) a vantaggio delle autorità cantonali di perseguimento penale. Tale autorità specifica centrale sarà inoltre in grado di riconoscere i legami tra le diverse comunicazioni, un'operazione impossibile se le notificazioni fossero direttamente indirizzate alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale. L'Ufficio di comunicazione, infine, beneficerà di una visione generale sui metodi e gli sviluppi nel settore del riciclaggio di denaro, avrà modo di analizzare la gravità della situazione e di informare in maniera competente gli inter-

¹⁵ Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro); LRD; RS 955.0

¹⁶ Commentario Werner de Capitani „Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei“, vol. II, p. 1003 n. 53.

¹⁷ FF 1996 III 993

¹⁸ Ad art. 9 cpv. 1 terzo e quarto paragrafo (p. 1024).

mediari finanziari, le istanze di vigilanza e le autorità cantonali di perseguimento penale.“

Oltre ai vantaggi illustrati non va dimenticato che l'Ufficio di comunicazione dispone di una serie di strumenti efficaci che gli permettono di ottenere entro brevissimo tempo, informazioni a livello nazionale e internazionale per le proprie analisi. Il tempo guadagnato è utile anche all'intermediario finanziario per il blocco del denaro. Va infine menzionato che la raccomandazione numero 26 del GAFI¹⁹ prevede che ogni Paese deve disporre di un ufficio di comunicazione (FIU, Financial Intelligence Unit) che, in qualità di unica autorità centrale a livello nazionale, riceve le comunicazioni di sospetto, le analizza ed eventualmente le trasmette all'autorità di perseguimento penale competente. MROS soddisfa questi requisiti e quindi le comunicazioni di sospetto devono essere indirizzate solo all'Ufficio di comunicazione

5.2. Comunicazioni delle autorità di perseguimento penale a MROS ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 LRD

L'articolo 29 capoverso 2 LRD obbliga le autorità di perseguimento penale a comunicare all'Ufficio di comunicazione tutte le procedure pendenti, le sentenze e le decisioni di non luogo a procedere relative agli articoli 260^{ter} numero 1 (Organizzazione criminale), 305^{bis} (Riciclaggio di denaro) e 305^{ter} (Carente diligenza in operazioni finanziarie) CP. Negli ultimi anni MROS ha riscontrato frequentemente che quest'obbligo legale è solo parzialmente rispettato, perché non tutte le sentenze vengono inviate oppure ciò avviene solo dopo un'esplicita richiesta e con notevole ritardo. Inoltre, talvolta viene trasmesso solo il dispositivo della sentenza, senza le motivazioni, o perfino soltanto una copia abbreviata della stessa. Poiché il senso e lo scopo dell'articolo 29 capoverso 2 LRD consiste nel fornire a MROS, per mezzo dell'insieme di queste sentenze, una panoramica attendibile sugli sviluppi, la situazione attuale e il modo di procedere delle organizzazioni criminali nell'ambito del riciclaggio di denaro e della criminalità organizzata, le sentenze e le decisioni di non luogo a procedere devono essere inviate senza indugio, nella loro integralità e accompagnate dalle motivazioni. Solo se dispone di indicazioni complete l'Ufficio di comunicazione può a sua volta trasmettere le conoscenze acquisite, integrandole nei corsi di formazione offerti agli intermediari finanziari, direttamente o tramite le autorità di vigilanza. Inoltre, queste comunicazioni forniscono a MROS informazioni non solo sull'ulteriore decorso di una comunicazione di sospetto trasmessa, ma anche sulle procedure avviate in base a una denuncia diretta da parte di un intermediario finanziario o di una terza persona oppure direttamente dall'autorità di perseguimento penale. MROS ha già ripetutamente attirato l'attenzione sulle lacune appena menzionate, imputabili probabilmente anche al fatto che, a livello cantonale, la competenza per l'adempimento di questo obbligo legale è disciplinata in maniera insufficiente. Bisogna tuttavia ammettere che il testo di legge

¹⁹ Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) / Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

non specifica esplicitamente chi debba ottemperare a quest'obbligo, ma utilizza il termine "autorità di perseguimento penale". Questo termine non si riferisce solo alle autorità che svolgono l'istruzione penale, bensì anche ai tribunali giudicanti²⁰. MROS ritiene che i Cantoni debbano agire al più presto in quest'ambito e stabilire le modalità di attuazione della disposizione federale.

5.3. Nuova ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD²¹)

Il 1° ottobre 2004 è entrata in vigore la revisione dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD). Essa definisce i compiti dell'Ufficio e fissa le disposizioni per la gestione del sistema di trattamento dei dati relativi al riciclaggio di denaro (GEWA).

La revisione totale dell'ordinanza ne ha migliorato la sistematica, l'ha adattata maggiormente alla prassi di MROS e ha permesso inoltre di integrare le nuove raccomandazioni del GAFI, in particolare le nuove norme per combattere il finanziamento del terrorismo.

Considerato che, l'Ufficio è competente per ricevere e analizzare le comunicazioni degli intermediari finanziari, concernenti il finanziamento del terrorismo, è stato necessario modificare l'ordinanza di conseguenza. Ora numerosi articoli dell'ordinanza menzionano esplicitamente la lotta contro il finanziamento del terrorismo²².

Non si tratta tuttavia di estendere il campo d'attività dell'Ufficio, dal momento che le comunicazioni concernenti il finanziamento del terrorismo erano già precedentemente indirizzate a MROS²³.

L'ordinanza contiene inoltre alcune disposizioni, che concernono anche gli intermediari finanziari e le autorità di vigilanza, sul contenuto e sul trattamento delle comunicazioni e delle denunce (art. 2-11). L'articolo 3 enumera, ad esempio, le informazioni indispensabili che devono essere contenute in una comunicazione²⁴ o in una denuncia²⁵. Infatti, per adempiere i suoi compiti legali di analisi, l'Ufficio deve poter disporre di un minimo di informazioni concernenti la relazione d'affari.

Nella sua nuova versione l'ordinanza definisce inoltre i nuovi beneficiari, oltre all'Ufficio di comunicazione, dei diritti d'accesso alla banca dati GEWA. Finora, solo MROS aveva accesso ai dati contenuti in questa banca dati.

L'ordinanza elenca le autorità che hanno accesso ai dati di GEWA mediante una procedura di richiamo online e il tipo di informazioni che possono consultare. Questi col-

²⁰ de Capitani, ibidem, p. 1180 n. 4

²¹ RS 955.23

²² Art. 1, 11, 12, 14, 15, 16, 20 e 23 dell'ordinanza.

²³ Messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2002 concernente la modifica del Codice penale, FF 2002 4861-4866.

²⁴ Art. 9 LRD o art. 305^{ter} cpv. 2 CP.

²⁵ Art. 16 cpv. 3, art. 21 e 27 cpv. 4 LRD.

legamenti permettono di combattere più efficacemente il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata.

Per ragioni legali di protezione dei dati, affinché si possa effettivamente concedere un accesso online, è necessaria una precisa base legale formale in seno alla legge sul riciclaggio di denaro. Tale base legale sarà creata dal gruppo di lavoro IDA-GAFI (attuazione delle nuove raccomandazioni del GAFI).

Infine, in seguito alla revisione, l'ordinanza prevede ora una durata di conservazione uniforme di dieci anni per tutti i dati, come già è il caso per gli intermediari finanziari (art. 7 cpv. 3 LRD).

5.4. La revisione della LRD

A seguito della revisione delle raccomandazioni del GAFI²⁶, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale, con l'incarico di studiare le modifiche necessarie all'attuazione dei nuovi standard internazionali.

È stato quindi costituito il gruppo interdipartimentale IDA-GAFI che si è riunito più volte nel corso del 2004, nell'intento di elaborare un primo progetto.

Il 12 gennaio 2005, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione esterna²⁷, che si conclude a metà aprile.

²⁶ Su questo punto, cfr. il rapporto d'attività MROS 2003, cap. 4.2.3.

²⁷ <http://www.efd.admin.ch/i/dok/medien/medienmitteilungen/2005/01/gafi.htm> (per accedere ai testi sottoposti alla consultazione, selezionare i due oggetti menzionati nel riquadro "Procedure di consultazione").

6. Internazionale

6.1. Gruppo Egmont

6.1.1 Nuovi membri

Nel 2004, in occasione della seduta plenaria tenutasi a Guernsey, una delle Isole del Canale in Gran Bretagna, 10 nuove Financial Intelligence Units (FIU) sono state ammesse a far parte del Gruppo Egmont che conta ora 94 membri. I nuovi membri sono:

- Egitto
- Belize
- Isole Cook
- Georgia
- Gibilterra
- Grenada
- Indonesia
- Macedonia
- Saint Kitts e Nevis
- Ucraina

È possibile consultare l'elenco completo dei Paesi membri del Gruppo Egmont sul sito Internet www.egmontgroup.org.

6.1.2 Nuova definizione di FIU

Sul suo sito Internet (www.egmontgroup.org), il Gruppo Egmont pubblica la sua definizione di FIU, unitamente a una nota interpretativa. Ogni FIU che intende divenire membro del Gruppo Egmont deve, fra l'altro, adempiere le condizioni di tale definizione. In base alle 40 raccomandazioni recentemente rivedute (in particolare alla n. 26) è risultato evidente che la definizione valida finora doveva essere adattata alle nuove circostanze concernenti la lotta al finanziamento del terrorismo. Pertanto, in occasione della seduta plenaria, gli "Heads of FIU" hanno adottato la nuova definizione di FIU, secondo la quale una FIU è competente per raccogliere non solo le comunicazioni di sospetto concernenti il riciclaggio di denaro, ma anche quelle concernenti il finanziamento del terrorismo.

La nuova definizione di FIU è pertanto la seguente (modifiche in *corsivo*):

"A central, national agency responsible for receiving, (and as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information:

- (i) concerning suspected proceeds of crime *and potential financing of terrorism*, or

(ii) required by national legislation or regulation,

in order to combat money laundering *and terrorism financing.*”

L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ottempera a questa definizione estesa al finanziamento del terrorismo e in qualità di autorità centrale a livello nazionale raccoglie anche le comunicazioni di sospetto concernenti il finanziamento del terrorismo. È vero che la legge sul riciclaggio di denaro, attualmente in vigore, non menziona esplicitamente il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, l'obbligo di comunicazione degli intermediari finanziari in caso di sospetto di finanziamento del terrorismo si basa sull'obbligo di informare MROS qualora vi siano dei valori patrimoniali che provengono da un crimine (secondo l'art. 260^{quinquies} CP il finanziamento del terrorismo è un crimine) o che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (le organizzazioni terroristiche sono equiparate a un'organizzazione criminale). Tuttavia, sempre nell'ambito dell'attuazione delle nuove raccomandazioni del GAFI, si prevede di adattare la legge sul riciclaggio di denaro, che dovrà esplicitamente menzionare il finanziamento del terrorismo. Dal punto di vista legale materiale non vi è però alcuna modifica rispetto alla situazione attuale.

6.1.3 “Paper on best practices”

In occasione della seduta plenaria a Guernsey è stato anche approvato un altro importante documento di lavoro del Gruppo Egmont, ossia il “Best Practices for the Exchange of Information between Financial Intelligence Units”. Esso tratta aspetti legali e pratici relativi allo scambio internazionale d'informazioni fra le FIU e mira a stabilire dei criteri per uno scambio d'informazioni informale e il più veloce possibile. Anche questo documento si trova sul sito Internet del Gruppo Egmont (www.egmontgroup.org).

Nel 2004 il tempo mediamente impiegato da MROS per rispondere alle richieste dei suoi omologhi all'estero è stato di 2,3 giorni. Il lavoro si svolge quindi molto velocemente e in modo efficiente, considerate le circa 1700 richieste del 2004.

6.1.4 Nuovo gruppo di lavoro

Oltre ai gruppi di lavoro già esistenti, ossia “Legal”, “Outreach”, “Training” e “Operational”, in occasione della seduta plenaria ne è stato creato un quinto, il gruppo di lavoro “IT-Working Group”, che inizierà la sua attività nel 2005. MROS è rappresentato in due di questi gruppi di lavoro: “Legal” e “Outreach”.

6.2. GAFI / FATF

Il GAFI è un organo sovranazionale che elabora e promuove a livello internazionale strategie di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. MROS appartiene alla delegazione svizzera in seno a tale organo.

Fino a luglio del 2004 la Svezia ha presieduto il GAFI XV, la Francia presiede attualmente il GAFI XVI fino a luglio del 2005, mentre l'Africa del Sud presiederà il GAFI XVII (2005 – 2006).

Il 14 maggio 2004, il Comitato dei ministri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha deciso di prolungare il mandato del GAFI per un nuovo periodo di 8 anni, definendo i compiti seguenti:

- elaborazione di regole comuni a livello internazionale nei settori della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- definizione di un piano d'azione globale, comprendente una cooperazione maggiore tra il GAFI, la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale (FMI);
- valutazione reciproca dei membri allo scopo di verificare l'effettiva applicazione delle 40 raccomandazioni e delle 8 raccomandazioni speciali;
- aumento del numero dei Paesi membri (Cina e India);
- rafforzamento della cooperazione con i raggruppamenti regionali istituiti sul modello del GAFI;
- intensificazione dello scambio d'informazioni sulle tipologie.

Durante il GAFI XV e in occasione della prima seduta plenaria del GAFI XVI, sono stati trattati soprattutto i temi presentati qui di seguito.

6.2.1 Lotta contro il finanziamento del terrorismo

Il plenum ha adottato una nuova raccomandazione speciale (IX) relativa al traffico internazionale di denaro in contanti.

È stata inoltre adottata una nota interpretativa nell'ambito della raccomandazione speciale III, che prevede il blocco e la confisca di beni appartenenti a terroristi, nonché nell'ambito della raccomandazione speciale II riguardante la qualificazione come reato del finanziamento del terrorismo.

Il gruppo di lavoro sul finanziamento del terrorismo prosegue la propria attività ed esaminerà la questione di un eventuale limite minimo per i trasferimenti di fondi per via elettronica (raccomandazione speciale VII). Le organizzazioni no profit (raccomandazione VIII), sono oggetto di un'analisi approfondita basata su un questionario che i singoli Paesi membri devono compilare.

È stata istituita una collaborazione fra il Counter Terrorism Action Group (CTAG) del G8 e il Counter Terrorism Committee delle Nazioni Unite (UNCTC), per individuare le necessità dei singoli Paesi in materia di strumenti di lotta contro il finanziamento del

terrorismo. L'Indonesia (rapporto effettuato dalla Svizzera), la Cambogia, la Thailandia, gli Emirati arabi uniti, l'Egitto e la Nigeria sono già stati valutati e i relativi rapporti sono stati trasmessi al CTAG, affinché i Paesi del G8 possano fornire l'assistenza tecnica necessaria.

6.2.2 Valutazioni reciproche

Durante il GAFI XV sono stati valutati l'Argentina, il Brasile, il Messico (secondo ciclo di valutazione) e l'Arabia Saudita (primo ciclo).

A partire dal terzo ciclo di valutazione, verrà applicata la nuova metodologia di valutazione comune adottata dal GAFI, dal FMI e dalla Banca mondiale.

La Svizzera, l'Australia, la Svezia, l'Irlanda e gli Stati Uniti si sono candidati per sottoporsi nel 2005 a una valutazione secondo il nuovo metodo (per la Svizzera essa dovrebbe avvenire nel mese di aprile). Questi Paesi, che saranno sottoposti al terzo ciclo di valutazione, saranno valutati dal GAFI, benché la nuova metodologia sia stata elaborata in comune dalle tre organizzazioni summenzionate.

Nel 2005, il FMI valuterà, dal canto suo, l'Italia, nell'ambito del Financial Sector Assessment Program (FSAP).

6.2.3 Paesi e territori non cooperativi

L'Ucraina, l'Egitto e il Guatemala sono stati stralciati dalla lista PTNC (NCCT), in seguito ai progressi compiuti. Il Myanmar, le Isole Cook, l'Indonesia, Nauru, la Nigeria e le Filippine permangono invece sulla lista dei Paesi non cooperativi.

6.2.4 Relazioni esterne e politica d'allargamento del GAFI

Nel corso del 2004, i raggruppamenti regionali istituiti sul modello del GAFI (FATF Style Regional Body, FSRB) hanno acquisito un ruolo sempre più importante. Sono stati creati due nuovi gruppi regionali, uno per l'Asia centrale (Euro-Asian Group, E-AG) e uno per l'Africa settentrionale e il Medioriente (Middle Eastern Northern Africa Group, MENA GAFI). Un altro gruppo regionale dell'Africa (il Group intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA) fa attualmente parte del GAFI come osservatore e potrebbe in un futuro prossimo ottenere lo statuto di FSRB.

Considerata l'influenza sempre maggiore di questi organismi regionali²⁸, il GAFI ha ritenuto importante intensificare i contatti reciproci. A tal fine, la riunione del 2004 sulle tipologie si è svolta congiuntamente con il gruppo regionale per l'Europa (Moneyval). Inoltre, in occasione della seduta plenaria dell'ottobre 2004, il GAFI ha deciso di orga-

²⁸ Attività sulle tipologie, valutazioni reciproche, sostegno tecnico, adozione di convenzioni per la lotta al riciclaggio di denaro che prevedono standard superiori a quelli del GAFI ecc.

nizzare la riunione del giugno 2005 a Singapore, per avvicinarsi a un altro importante gruppo regionale, l'Asian / Pacific Group on Money Laundering (APG).

Alla fine del 2004 esistevano i seguenti FSRB (suddivisi per continente):

- APG / Asia – Oceania (Asia / Pacific Group on Money Laundering);
- CFATF / Caraibi (Caribbean Financial Action Task Force);
- EAG / Asia centrale (Euro-Asian Group on Combating Money-Laundering and Financing of Terrorism);
- ESAAMLG / Africa orientale e meridionale (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group);
- GAFISUD / America del Sud (Financial Action Task Force of South America against Money Laundering);
- MENA-FATF / Africa settentrionale e Medioriente (Middle East and North Africa Financial Action Task Force);
- MONEYVAL / Europa (Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures).

Infine, per quanto concerne la politica d'allargamento del GAFI, sono stati allacciati nuovi contatti con l'India e la Cina e sono state stabilite le condizioni per proseguire nel 2005 i negoziati con questi due Paesi.

6.2.5 Tipologie

Quest'attività annuale, che riunisce gli esperti dei Paesi membri, ha lo scopo di analizzare le tendenze riscontrate nei settori del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, di proporre alla seduta plenaria l'adozione di nuove norme e di pubblicare un rapporto destinato al pubblico.

Una prima valutazione dei rischi nell'ambito assicurativo ha consentito di individuarne alcuni. Sebbene essi appaiano relativamente limitati, visto il volume del settore, è stato comunque deciso di continuare ad analizzarli.

Durante le loro presentazioni gli esperti si sono anche occupati di quelle professioni che servono ad "aprire le porte" (per accedere ai mercati finanziari, in particolare quelle di consulenza, quelle per la preparazione di documenti giuridici o per la costituzione di società), segnalando che esse vengono sfruttate per attività di riciclaggio.

I partecipanti hanno inoltre esaminato i rischi di riciclaggio collegati alle persone politicamente esposte, in particolare tramite la loro attività finanziaria mediante società di comodo o banche offshore.

Nell'ambito della lotta contro il finanziamento del terrorismo, il GAFI si è anche interessato dello sfruttamento di organizzazioni no profit, concludendo che sono necessarie misure supplementari per ridurre i rischi in questo settore.

È possibile ottenere ulteriori informazioni sulle tipologie del GAFI XV sul sito Internet del GAFI: www.fatf-gafi.org.

La riunione sulle tipologie del 2004, tenutasi in dicembre a Mosca, si è svolta secondo un nuovo concetto definito durante la seduta plenaria. La novità consiste nella creazione di “project teams” permanenti, ai quali sono attribuiti i seguenti temi:

- rischi di riciclaggio nel settore assicurativo;
- sistemi di trasferimento alternativi;
- indizi e tendenze concernenti il riciclaggio di denaro;
- traffico di stupefacenti e finanziamento del terrorismo;
- riciclaggio di denaro in relazione alla tratta di esseri umani e alla migrazione clandestina.

Questi “project teams” svolgono la loro attività in occasione delle attività sulle tipologie e i partecipanti hanno la possibilità di contribuire, con esempi tratti dalla prassi, all'elaborazione di proposte che saranno sottoposte al plenum.

7. Link su Internet

7.1. Svizzera

7.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

www.fedpol.admin.ch	Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
www.fedpol.ch/i/themen/geld/Formular-i.pdf	Modulo di comunicazione di MROS

7.1.2 Autorità di vigilanza

www.ebk.admin.ch	Commissione federale delle banche
www.bpv.admin.ch	Ufficio federale delle assicurazioni private
www.gwg.admin.ch	Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
www.esbk.admin.ch	Commissione federale delle case da gioco

7.1.3 Organismi di autodisciplina

www.arif.ch	Association Romande des Intermediaires Financieres (ARIF)
www.occt.ch/oad/welcome.cfm	Organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FTC)
www.oarg.ch	Organismo di autodisciplina del Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) et del Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortune de Genève (GPCGFG)
www.polyreg.ch	PolyReg
www.swisslawyers.com	Federazione svizzera degli avvocati
www.leasingverband.ch	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera delle società di leasing (OAD ASSL)
www.stv-usf.ch	Organismo di autodisciplina dell'Unione svizzera dei fiduciari (OAD USF)
www.vsv-asg.ch/htm/htm_d	Organismo di autodisciplina del Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV)
www.sro-vqf.ch	Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen (VQF)

7.1.4 Associazioni e organizzazioni nazionali

www.swissbanking.org	Associazione svizzera dei banchieri
www.swissprivatebankers.com	Associazione svizzera dei banchieri privati

7.1.5 Altri

www.zoll.admin.ch	Amministrazione federale delle dogane
www.snb.ch	Banca nazionale svizzera
www.ba.admin.ch	Ministero pubblico della Confederazione

7.2. Uffici e organizzazioni internazionali

7.2.1 Uffici di comunicazione stranieri

www.fincen.gov	Financial Crimes Enforcement Network/USA
www.ncis.co.uk	National Criminal Intelligence Service/United Kingdom
www.austrac.gov.au	Australian Transaction Reports and Analysis Centre
www.ctif-cfi.be	Cel voor Financiële Informatieverwerking / Belgien
www.justitie.nl/mot	Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Ministerie van Justitie (MOT) / Holland
www.fintrac.gc.ca	Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

7.2.2 Organizzazioni internazionali

www.fatf-gafi.org	Financial Action Task Force on Money Laundering
www.unodc.org	United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention
http://www.egmontgroup.org/	Gruppo Egmont
www.cfatf.org	Caribbean Financial Action Task Force

7.3. Altri Link

www.europa.eu.int	Unione europea
www.coe.int	Consiglio d'Europa
www.ecb.int	Banca centrale europea
www.worldbank.org	Banca mondiale
www.bka.de	Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania
www.fbi.gov	Federal Bureau of Investigation, Stati Uniti
www.interpol.int	Interpol
www.europol.net	Europol

www.bis.org	Banca dei regolamenti internazionali
www.wolfsberg-principles.com	Gruppo Wolfsberg
www.swisspolice.ch	Sito Internet delle autorità di polizia della Svizzera